

COMUNE DI FONTANELLATO

REGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 16 DEL 9.03.2001

Modificato con delibere di Consiglio Comunale n.ri:

34 del 27/05/2002, 90 del 20/12/2002, 62 del 26/06/2003, 120 del 19/12/2003, 54 del 24/06/2004, 71 del 27/09/2007, 86 del 29/12/2008, 23 del 09/06/2010, 59 del 29/09/2012, 67 del 30/11/2012, n. 26 del 29/04/2016, n. 23 del 26/04/2018, n. 56 del 20/12/2019, n. 34 del 28/07/2023

Sommario

TITOLO I - ASPETTI GENERALI.....	3
Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI.....	3
TITOLO II - COMMERCIO TRAMITE POSTEGGIO.....	4
CAPO I - MERCATO.....	4
Art. 2 - TIPOLOGIA DEI MERCATI ISTITUITI	4
Art. 3 - MERCATI STRAORDINARI	4
Art. 4 - GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO.....	4
Art. 5 - LOCALIZZAZIONE, CONFIGURAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL MERCATO	5
Art. 6 - AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI POSTEGGIO.....	6
Art. 7 - ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI SPUNTISTI	9
Art. 8 - COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE ALLA SPUNTA	11
CAPO II - FIERA	12
Art. 9 - TIPOLOGIA DELLE FIERE ISTITUITE	12
Art. 10 - FIERE STRAORDINARIE.....	12
Art. 11 - GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO.....	13
Art. 12 - LOCALIZZAZIONE, CONFIGURAZIONE E ARTICOLAZIONE DELLA FIERA	13
Art. 13 - AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI POSTEGGIO.....	14
Art. 14 - ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE	16
Art. 15 - COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE ALLA SPUNTA	19
CAPO III - DISPOSIZIONI GENERALI.....	20
Art. 16 - SUBINGRESSO.....	20
Art. 17 - OBBLIGO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA.....	21
Art. 18 - RISTRUTTURAZIONE, SPOSTAMENTI PARZIALI O TOTALI DEI POSTEGGI	22
Art. 19 - ISTITUZIONE DI NUOVI POSTEGGI.....	22
Art. 20 - POSTEGGI VINCOLATI A MERCEOLOGIA SPECIFICA.....	22
Art. 21 - SPOSTAMENTO DI POSTEGGIO (MIGLIORIA)	23
Art. 22 - SCAMBIO DI POSTEGGI	23
Art. 23 - AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI POSTEGGIO	23
Art. 24 - TENUTA E CONSULTAZIONE DELLA PIANTA ORGANICA E DELLA GRADUATORIA DEI TITOLARI DI POSTEGGIO.....	24
Art. 25 - ASSENZE	25
Art. 26 - CIRCOLAZIONE STRADALE.....	25
Art. 27 - SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA	25
Art. 28 - MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA' DI VENDITA.....	26
Art. 29 - NORME IGIENICO SANITARIE.....	27
Art. 30 - NORME DI SICUREZZA	27
CAPO IV – DISPOSIZIONI PARTICOLARI	30
Art. 31 - POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI	30
Art. 32 - HOBBISTI.....	32
Art. 33 - POSTEGGI ISOLATI	33

CAPO V - SANZIONI.....	34
Art. 34 - SANZIONI PECUNIARIE	34
Art. 35 - SOSPENSIONE	36
Art. 36 - DECADENZA E REVOCA.....	37
Art. 37 - DIFFIDA AMMINISTRATIVA	37
TITOLO III - COMMERCIO ITINERANTE	38
Art. 38 - SOGGETTI ABILITATI E RELATIVI TITOLI.....	38
Art. 39 - ZONE VIETATE AL COMMERCIO ITINERANTE.....	38
Art. 40 - MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE	38
Art. 41 - ORARI.....	39
Art. 42 - NORME IGIENICO SANITARIE.....	39
Art. 43 - SANZIONI.....	40
TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI.....	42
Art. 44 - RINVII AD ALTRI REGOLAMENTI	42
Art. 45 - ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI.....	42

TITOLO I - ASPETTI GENERALI

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche svolto in forma itinerante nel territorio del Comune di Fontanellato e tramite posteggio, in occasione dei mercati e delle fiere istituiti o da istituire nel territorio comunale.
2. Ai fini del presente regolamento si intendono con:
 - a. **MERCATO:** Area pubblica o privata della quale l'ente ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività, per uno o più giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di servizi pubblici.
 - b. **FIERA:** Manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali l'ente abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi, festività.
 - c. **POSTEGGIO:** Porzione di area pubblica, o privata gravata da servitù di uso pubblico, oggetto di concessione per l'occupazione di suolo pubblico.
 - d. **POSTEGGI ISOLATI:** Posteggi che, localizzati in vari punti del territorio del Comune di Fontanellato, non fanno parte di alcun mercato.
3. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, le fiere e i mercati sono classificati nel seguente modo:
 - a. fiere e mercati **ordinari**, qualora non siano disposte limitazioni di carattere merceologico, fatta salva la possibilità di destinare non oltre il 2 per cento dei posteggi a predeterminate specializzazioni merceologiche;
 - b. fiere e mercati a **merceologia esclusiva**, quando tutti i posteggi sono organizzati:
 - per settori merceologici (alimentari e non alimentari);
 - per specializzazioni merceologiche (ovvero le segmentazioni merceologiche interne ai settori);
 - c. **mercati straordinari**, da svolgersi occasionalmente con gli stessi operatori in giorni diversi da quelli del normale mercato (art. 6, comma 1, lett. c), l.r. 12/1999);
 - d. **fiere straordinarie**, quando non è previsto all'atto della loro istituzione che si svolgano per un numero di edizioni complessivamente superiore a due e con le stesse modalità;
 - e. **mercatini degli hobbisti**, ogni mercato, fiera, manifestazione fieristica o ogni altra manifestazione, su suolo pubblico, o area privata aperta al pubblico, in cui partecipano anche operatori non in possesso delle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche che effettuano vendita/baratto/proposta/esposizione di merci, ai sensi del successivo art. 32 del presente regolamento.
4. L'esercizio delle attività del commercio su aree pubbliche è disciplinato dal D.Lgs. 31.03.1998, n° 114 e s. m. e i., dal D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 come modificato dal D. Lgs. 06.08.2012, n. 147, dalla legge della Regione Emilia Romagna 25.06.1999, n° 12 e s.m e i., dalla DGR 1368 del 26/07/1999 e s.m. e i., dalla legge della Regione Emilia Romagna 10.02.2011, n° 1 e s.m e i., dal presente Regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia.

TITOLO II - COMMERCIO TRAMITE POSTEGGIO

CAPO I - MERCATO

Art. 2 - TIPOLOGIA DEI MERCATI ISTITUITI

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento dei mercati su aree pubbliche come di seguito istituiti:
 - a. con deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 29/09/1997 e s. m. e i. a cadenza settimanale, denominati: “Mercato della Domenica” e “Mercato del Giovedì”.
2. I mercati di cui al precedente comma 1, lett. a), secondo la classificazione prevista dall'art. 6 della legge regionale 12/1999 sono di tipo "ordinario", essendo consentito trattare tutti i prodotti alimentari e non alimentari ad eccezione di armi, esplosivi, oggetti preziosi e bevande alcoliche diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi con contenuto non inferiore a litri 0,200 per le bevande alcoliche ed a litri 0,33 per le bevande superalcoliche, cioè aventi gradazione alcolica superiore a 21° (art. 30, comma 5, D.lgs. 114/1998 combinato con gli artt. 176 RD 6/5/1940 TULPS e 86 - 89 TULPS).
3. I mercati istituiti sono annuali ed hanno luogo rispettivamente nel giorno di Domenica e Giovedì.

Art. 3 - MERCATI STRAORDINARI

1. Il mercato straordinario viene svolto occasionalmente con gli stessi operatori in giorni diversi da quelli del normale mercato, al fine di recuperare le giornate di mercato non effettuate o al fine di consentirne lo svolgimento in occasione di manifestazioni o iniziative tese alla valorizzazione del mercato stesso.
2. Entro il 30 novembre di ogni anno, sentite le associazioni dei commercianti su aree pubbliche, il Comune fissa e rende noto il calendario dei mercati straordinari dell'anno successivo.
3. Lo svolgimento del mercato straordinario è disciplinato con atto del responsabile del servizio competente. In tale atto sono indicate:
 - a. le eventuali modalità ed i termini per la partecipazione,
 - b. la possibilità di spostamento dei posteggi in relazione all'eventuale ridimensionamento dell'area al fine di ottenere quanto più possibile continuità dei banchi e degli autonegozi, nonché la migliore organicità dei percorsi del mercato.

Art. 4 - GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO

1. I mercati si svolgono nelle giornate stabilite dalla delibera di Consiglio di propria istituzione.
2. Quando il giorno di mercato ricade in un giorno festivo viene ugualmente effettuato, qualora sia richiesto dalla maggioranza degli operatori del mercato, ad eccezione dei seguenti giorni: 1° gennaio, 25 e 26 dicembre. In tali giornate il Sindaco, può tuttavia, su richiesta degli operatori e

- sentite le Associazioni, con ordinanza da emettere con un anticipo di almeno 30 giorni, autorizzare l'anticipazione o la posticipazione del mercato. In occasione di tali edizioni verranno conteggiate esclusivamente le assenze effettuate dagli operatori che abbiano espressamente richiesto lo svolgimento del mercato in giorno festivo o di recupero.
3. L'orario di vendita è stabilito con apposita ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art. 28, comma 12, del D.lgs. 31/03/1998 n. 114 e tenuto conto degli indirizzi della Giunta Regionale di cui alla deliberazione 26/07/1999 n. 1368 e s.m e i., secondo cui in particolare la vendita non può avere inizio prima delle ore 4, con fascia oraria compresa tra le 4 e 20 ore giornaliere.
 4. Nella medesima ordinanza sono, altresì, indicati:
 - a. l'orario a partire dal quale gli operatori possono accedere all'area mercatale;
 - b. l'orario entro il quale deve essere occupato il posteggio;
 - c. l'orario entro il quale deve essere liberato il posteggio;
 - d. l'orario prima del quale è vietato abbandonare il posteggio salvo che non ricorrano giustificati motivi, che gli organi di vigilanza possono chiedere di comprovare e salvo il caso di gravi intemperie vale a dire qualora il maltempo provochi la forzata inattività di oltre la metà degli operatori del mercato;
 - e. l'orario entro il quale gli operatori (spuntisti) che intendono partecipare all'assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti devono presentarsi per le operazioni di cui al successivo art. 7.
 5. Qualora intervengano motivi di pubblico interesse il Sindaco, con propria ordinanza, modifica il giorno e/o gli orari di cui al presente articolo dandone tempestiva informazione alle Associazioni dei commercianti su aree pubbliche.
 6. In coincidenza con manifestazioni che inducano un eccezionale afflusso di persone, l'amministrazione può autorizzare l'occupazione del suolo pubblico da parte dei soggetti sotto elencati in aree appositamente individuate:
 - a. titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) rilasciata da un Comune dell'Emilia Romagna o di tipo b) rilasciata da qualsiasi Comune italiano oppure titolari di autorizzazioni rilasciate da un Paese dell'Unione Europea;
 - b. imprenditori, regolarmente iscritti alla Camera di Commercio, che erogano servizi, quali: riparatori di ombrelli, arrotini, calzolai, espositori di veicoli e simili;
 - c. imprenditori regolarmente iscritti alla Camera di Commercio che, per promuovere i propri prodotti chiedono uno spazio per esporli e/o per distribuire materiale pubblicitario;
 - d. artisti che espongono per la vendita le opere del proprio ingegno;
 - e. associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), partiti politici e organizzazioni sindacali.
 7. Le domande di occupazione del suolo pubblico di cui al precedente comma sono esaminate ed eventualmente accolte secondo l'ordine cronologico di presentazione.
 8. L'occupazione di suolo pubblico autorizzata ai sensi dei precedenti commi 5 e 6, non costituisce diritto di prelazione per l'ammissione ad occupazioni analoghe in occasioni di ulteriori edizioni della stessa manifestazione.

Art. 5 - LOCALIZZAZIONE, CONFIGURAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL MERCATO

1. *Ciascun mercato si svolge nell'area mercatale individuata nella planimetria allegata alle relative delibere di Consiglio di propria istituzione e tutte modificate in ultima istanza con delibera di*

Consiglio Comunale n.59 del 29.09.2012 e s.m., nella quale sono evidenziati in particolare (art. 7, comma 1, L.R. 12/1999 e s. m. e i):

- a. *l'ampiezza complessiva dell'area destinata all'esercizio del commercio su aree pubbliche;*
- b. *il numero totale di posteggi riservati ad operatori su aree pubbliche, nonché quelli riservati ai produttori agricoli a carattere stagionale;*
- c. *la superficie dei posteggi, il loro numero progressivo, la collocazione ed articolazione;*
- d. *la superficie dei posteggi individuati come stagionali, il loro numero progressivo, la collocazione ed articolazione ed il periodo di attività.*

2. *Nello specifico, si stabilisce che*

1. **Mercato del Giovedì**

Le caratteristiche del mercato sono le seguenti:

- *classificazione: mercato ordinario;*
- *svolgimento: annuale, nelle giornate di giovedì;*
- *ubicazione: Fontanellato – centro storico;*
- *superficie complessiva dell'area: mq 2565*
- *superficie complessiva dei posteggi: mq 1079*
- *totale posteggi 29 di cui:*
 - *nr. 28 riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio al commercio su aree pubbliche e fra questi:*
 - *nr. 5 per il settore alimentare (posteggi 1-2-12-25-29);*
 - *nr. 23 per il settore non alimentare;*
 - *nr. 1 ai produttori agricoli (posteggio nr.8)*
- *L'area è corrispondente alla planimetria allegata al presente regolamento (Allegato 1).*

2. **Mercato della Domenica**

Le caratteristiche del mercato sono le seguenti:

- *classificazione: mercato ordinario;*
- *svolgimento: annuale, nelle giornate di domenica, esclusa la domenica in cui si svolge la Fiera di Agosto*
- *ubicazione: Fontanellato - Capoluogo;*
- *superficie complessiva dell'area mq 5.300;*
- *superficie complessiva dei posteggi mq 2.076;*
- *totale posteggi: n. 57 di cui:*
 - *n. 53 riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e fra questi:*
 - *n. 7 per il settore alimentare (posteggi n. 1 – 2 – 16 – 22 – 31 – 33 – 49);*
 - *n. 1 riservato alla vendita di prodotti ittici (n. 44);*
 - *n. 44 per il settore non alimentare;*
 - *n. 1 riservato alla vendita di articoli di ferramenta (n. 48);*
 - *n. 4 ai produttori agricoli (posteggi n. 53 – 56 – 58 – 60);*
- *L'area è corrispondente alla planimetria allegata al presente regolamento (Allegato 2)*

Art. 6 - AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI POSTEGGIO

1. Entro il mese di gennaio ed entro il mese di luglio di ciascun anno il Comune segnala alla Regione, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'Emilia Romagna, l'elenco dei posteggi liberi che intende assegnare (punto 1, lett. b, Del. reg. 1368/1999 e s. m. e i.).
2. Il medesimo elenco deve essere esposto all'Albo on line del Comune, congiuntamente al bando contenente le modalità di presentazione delle domande, le dimensioni dei posteggi, eventuali vincoli di carattere merceologico ed i criteri per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione di posteggio. L'amministrazione comunale provvede a dare massima evidenza alla procedura di selezione, mediante avviso pubblico almeno 90 giorni prima dell'effettuazione della selezione stessa e informando le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative (punto 9 Intesa Stato-Regioni del 05/07/2012).

3. Entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione sul B.U.R.E.R. dell'elenco dei posteggi liberi, gli interessati possono presentare domanda di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) relativa ai posteggi liberi, tenendo conto del settore merceologico e, contestualmente, possono chiedere la concessione di posteggio.
4. Decorso il tempo previsto per la presentazione delle domande, il Responsabile del Servizio competente provvede al rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione di posteggio, tenendo conto, in caso di domande concorrenti, dei seguenti criteri di priorità previsti dalla normativa vigente in materia ed in particolare dall'intesa Stato Regioni del 05 luglio 2012 e dal punto 2, lett. c, Del. reg. 1368/1999 e s.m. e i.):

4.1 PROCEDURE DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI SU AREA PUBBLICA IN SCADENZA e POSTEGGI DISPONIBILI O DI NUOVA ISTITUZIONE IN MERCATI ESISTENTI (PUNTO 2 DELL'INTESA)

- a. criterio della maggiore professionalità dell'impresa, acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche in cui sono comprese:
 - l'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando, *sommata a quella dell'eventuale dante causa*. A tal fine si applica la seguente ripartizione di punteggi:
 - i. anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40
 - ii. anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50
 - iii. anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60.
 - l'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione in fase di prima applicazione, per le concessioni in scadenza dal 2017 al 2020, si attribuisce un punteggio pari a 40 punti, per il soggetto titolare della concessione scaduta che partecipa alla selezione;
- b. in caso di posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore: oltre ai criteri di cui alle lettere a) e b), comunque prioritari, si attribuisce un punteggio pari a 7 punti, per l'assunzione dell'impegno da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione territoriale ed a rispettare eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, definiti dal responsabile del Servizio competente in sede di bando, ai fini della salvaguardia di eventuali aree protette.
- c. in caso di ulteriore parità di punteggio tra due o più concorrenti, si applica il criterio dell'anzianità di presenze risultanti nella graduatoria di spunta vigente al momento dell'assegnazione, calcolando ogni giorno di presenza effettiva e non effettiva.

4.2 PROCEDURE DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI NEI MERCATI DI NUOVA ISTITUZIONE E POSTEGGI ISOLATI DI NUOVA ISTITUZIONE (PUNTO 4 DELL'INTESA)

Nel caso di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica nei mercati o nelle fiere di nuova istituzione si applicano i seguenti criteri e relativi punteggi di priorità:

- a. criterio correlato alla **qualità dell'offerta: punti 05**: vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del Made in Italy, prodotti della tradizione garantendo al consumatore una ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni, per i banchi alimentari, per la promozione di tali prodotti, partecipazione alla formazione continua;
 - b. criterio correlato alla **tipologia del servizio** fornito: **punti 03**: impegno da parte dell'operatore a fornire ulteriori servizi come la consegna della spesa a domicilio, la vendita di prodotti pre-confezionati a seconda del target e dell'età della clientela, vendita informatizzata o on-line, disponibilità a turni di orari alternativi e/o supplementari (mercati pomeridiani);
 - c. criterio correlato alla presentazione di **progetti innovativi**, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica: **punti 02**: compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano (strutture in legno per i mercati nelle zone montane...) ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto, utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale;
 - d. a parità di punteggio si applica il criterio di cui all'art. 4.1, lett. a) – **anzianità di impresa** riferita al commercio su aree pubbliche;
 - e. in caso di ulteriore parità di punteggio tra due o più concorrenti, si applica il criterio **dell'anzianità di presenze** risultanti nella graduatoria di spunta vigente al momento dell'assegnazione, calcolando ogni giorno di presenza effettiva e non effettiva.
5. Ai titolari di autorizzazione al 05/07/2012 sono imputate tutte le presenze e le anzianità di attività maturate fino a quella data da tutti i precedenti titolari di un medesimo titolo abilitativo (punto 2, lett. c), DGR 1368/1999 e s. m. e i) fino alla prima cessione (questa compresa) successiva al 05/07/2012. Per i titolari di autorizzazione rilasciata dopo il 5 luglio 2012, sono sommate alla proprie esclusivamente le presenze e le anzianità di attività maturate dall'ultimo dante causa.
6. La concessione di posteggio ha una durata di **dodici anni** (punto 2, lett. c), DGR 1368/1999 e s. m. e i.) e non sarà rinnovata automaticamente. Il posteggio sarà assegnato all'avente diritto (stesso concessionario o altro concessionario), al termine di tale periodo, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite in conformità ai criteri individuati dall'art. 6 del presente regolamento. In via transitoria si prevede quanto segue:
- a. le concessioni rinnovate oppure rilasciate dopo il 08/05/2010 sono prorogate fino al 07/05/2017 compreso;
 - b. le concessioni rinnovate oppure rilasciate prima del 08/05/2010 mantengono efficacia fino alla naturale scadenza;
 - c. le concessioni in scadenza dal 05/07/2012 al 04/07/2017, sono prorogate fino al 04/07/2017 compreso.
7. Un medesimo operatore nello stesso mercato non può essere titolare o possessore di più di due concessioni del medesimo settore merceologico nel caso di aree mercatali fino a 100 posteggi; ovvero tre concessioni nel caso di aree con numero di posteggi superiore a 100.
8. La ristrutturazione o lo spostamento dei posteggi effettuati ai sensi del successivo art. 18, comma 1 e l'accoglimento delle domande di spostamento o di scambio di posteggi effettuati ai

sensi dei successivi articoli 21 e 22, comportano la sostituzione delle rispettive concessioni di posteggio con nuovi atti aventi, però, la medesima scadenza di quelli ritirati.

9. In caso di trasferimento di residenza o di sede legale, il titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche deve darne comunicazione al Comune entro 180 giorni (art. 4, comma 1, l.r. 12/1999 e s. m. e i.). Per il commercio itinerante, il trasferimento di residenza, sede e di attività in altro Comune, deve essere comunicato sia al Comune di provenienza che al Comune di nuova residenza per la presa in carico del titolo abilitativo.
10. Le concessioni di posteggio e le occupazioni giornaliere di aree pubbliche sono soggette al pagamento degli oneri per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella misura stabilita dalle norme vigenti (nonché delle spese relative al consumo dell'energia elettrica ed eventuali spese per servizi accessori).

Art. 7 - ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI SPUNTISTI

(art. 28, comma 11, del D.lgs. 114/1998 - punto 6 DGR 1368/1999 e s. m. e i)

1. I posteggi non occupati dai rispettivi concessionari vengono assegnati, per la giornata, a titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche rilasciate da qualsiasi Comune italiano ai sensi delle lettere a) o b), del comma 1, art. 28, del D.lgs. 114/1998, che abbiano firmato l'apposito Registro entro l'orario di cui al comma 3, dell'art. 11, del presente Regolamento e che si presentino con le attrezzature occorrenti allo svolgimento dell'attività.
2. L'assegnazione riguarda, in prima istanza, i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche rilasciate da qualsiasi Comune Italiano ai sensi delle lettere a) o b), del comma 1, art. 28, del D.lgs 114/98 ed avviene seguendo l'ordine della cosiddetta "graduatoria degli spuntisti", formata dagli operatori che hanno trasmesso la comunicazione di partecipazione alla spunta, secondo le modalità di cui al successivo articolo. La graduatoria viene determinata applicando il criterio del maggior numero di presenze maturate dall'operatore alla spunta, con la medesima autorizzazione, cumulate dall'eventuale dante causa, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio (punto 6 della Conferenza Unificata Regione /Province del 24/01/13). La rilevazione delle presenze non effettive deve intendersi iniziata dal 5 luglio 2012.

In caso di parità di numero di presenze, si applica il criterio l'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione alla spunta, sommata a quella dell'eventuale dante causa.

Modalità di calcolo delle presenze:

- a) Soggetto che partecipa in quanto proprietario dell'azienda:
 - i. Per i titolari di autorizzazione al 5/7/2012 sono imputate tutte le presenze e le anzianità di attività maturate fino a quella data da tutti i precedenti titolari di un medesimo titolo abilitativo (punto 2 lett d dgr 1368/99 e s. m. e i) fino alla prima cessione (questa compresa) successiva al 5/07/2012.
 - ii. Per i titolari di autorizzazione rilasciata dopo il 5 luglio 2012, sono sommate alle proprie esclusivamente le presenze e le anzianità di attività maturate dall'ultimo dante causa.
- b) Soggetto che partecipa in quanto affittuario dell'azienda: Questi beneficiano solo delle presenze in capo al cedente/proprietario e delle presenze da loro stessi accumulate. In caso di pluralità di cessionari/affittuari dopo il 5 luglio 2012, ciascuno si avvarrà delle presenze in capo al proprietario/affittante, oltre

- che delle proprie, ma non di quelle collezionate dai precedenti affittuari entrati in possesso della medesima azienda dopo il 5 luglio 2012, mancando tra costoro l'unico tipo di legame che l'Intesa e il Documento Unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 24 gennaio 2013 riconoscono come idoneo al trasferimento delle presenze, ossia la cessione diretta
- c) Soggetto che partecipa in quanto proprietario e dopo avere affittato la propria azienda: al termine delle gestioni pro tempore, al proprietario/affittante restano in capo solo le proprie presenze, sommate a quelle maturate dall'ultimo cessionario pro tempore.
3. I posteggi vincolati a merceologia specifica non occupati dai rispettivi titolari, in via prioritaria, sono assegnati giornalmente, agli esercenti che trattano i prodotti oggetto di vincolo, sempre nel rispetto della graduatoria degli spuntisti.
4. Le assegnazioni avvengono, in via prioritaria, nel rispetto del settore merceologico, compatibilmente con i vincoli igienico-sanitari, le dimensioni delle attrezzature degli operatori e la possibilità di transito all'interno del mercato.
5. L'operatore che non accetta il posteggio disponibile e chiaramente adeguato alle dimensioni del suo autonegozio/banco o che vi rinuncia dopo l'assegnazione non viene considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria.
6. In occasione dell'effettuazione di mercati straordinari non si conteggiano le firme di presenza ai fini dell'aggiornamento della graduatoria degli spuntisti.
7. Nell'ambito del mercato:
- a. l'esercente spuntista anche se titolare di più autorizzazioni, nel rispetto della graduatoria, può ottenere una sola assegnazione di posteggio temporaneamente vacante;
 - b. il Concessionario di due o tre posteggi (rispettivamente nel mercato fino a 100 posti o superiore a 100 posti) non può partecipare alle operazioni di spunta, anche se titolare di altra autorizzazione;
 - c. il Concessionario di 1 solo posteggio, nei mercati fino a 100 posti e di 2 posteggi, nei mercati con oltre 100 posti, titolare di altra o altre autorizzazioni:
 - non può partecipare alle operazioni di spunta se non occupa il posteggio di cui è titolare;
 - se partecipa alle operazioni di spunta, nel rispetto della graduatoria, ha diritto all'assegnazione di un solo posteggio temporaneamente vacante.
8. Le presenze sono rilevate sul mercato dall'Ufficio di Polizia Locale e la graduatoria degli spuntisti è aggiornata dalla Polizia Locale.
9. Le presenze maturate in qualità di spuntista che permettono di ottenere un'autorizzazione e una concessione di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione (art. 2, comma 3, l.r. 12/1999).
10. In caso di subingresso nell'azienda commerciale, il concessionario rileva la posizione del cedente, nella graduatoria vigente al momento della cessione di azienda, fino al primo aggiornamento della graduatoria stessa. Qualora il dante causa non abbia presentato la comunicazione di partecipazione alla spunta, per l'anno in cui è avvenuto il subingresso, il subentrante può presentare comunicazione entro il termine del 31 luglio di quell'anno. (Nota PG/2014/282216 del 31/07/2014).

11. La mancata partecipazione alle operazioni di spunta per tre anni consecutivi è considerata rinuncia a tutti gli effetti e comporta l'azzeramento delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare giustificati nei modi e nei termini previsti dall'art. 25, comma 3, del presente Regolamento (art. 5, comma 4, l.r. 12/1999).

Art. 8 - COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE ALLA SPUNTA

1. Al fine dell'inserimento nella graduatoria degli spuntisti l'operatore entro il 31 gennaio di ogni anno trasmette al Comune di Fontanellato apposita comunicazione di partecipazione. Il Comune effettua telematicamente la verifica del DURC ai fini del regolare inserimento dell'operatore nella graduatoria ai sensi del DGR 2012/2015.
2. Entro il 31 marzo successivo il Comune predispone la graduatoria degli spuntisti per ciascun mercato.
3. Entro 31 luglio di ogni anno, le imprese commerciali autorizzate all'attività di commercio su aree pubbliche dopo il 31 gennaio, possono presentare la comunicazione di cui sopra per la partecipazione alla spunta. In questo caso entro il 30 di settembre si deve provvedere all'aggiornamento della graduatoria degli spuntisti.
4. Le imprese comunitarie non sono soggette alla presentazione della comunicazione per la partecipazione alla spunta.
5. In via transitoria, ai sensi della DGR n 1827 del 24/11/2015:
 - a. le comunicazioni per la partecipazione alla spunta di cui alla lettera d) del punto 2 della DGR 1368/1999 utilizzate per la formazione delle graduatorie attualmente vigenti mantengono la loro efficacia fino all'approvazione della prima graduatoria conseguente alle comunicazioni presentate entro il 31 gennaio 2017, fatto salvo diverse disposizioni Regionali.
 - b. le comunicazioni per la partecipazione alla spunta di cui alla lettera d) del punto 2 della DGR 1368/1999 presentate dopo l'entrata in vigore della deliberazione Regionale di cui sopra consentono di occupare i posteggi liberi decorsi 30 giorni e sono efficaci fino all'approvazione della prima graduatoria conseguente alle comunicazioni presentate entro il 31 Gennaio 2017.
6. Nel caso di cui alla lettera b) l'operatore è collocato in coda alla graduatoria vigente al momento della presentazione della comunicazione.
7. Non è soggetta alla comunicazione annuale la partecipazione ai mercati istituiti dopo la scadenza del 31 gennaio di quell'anno.

CAPO II - FIERA

Art. 9 - TIPOLOGIA DELLE FIERE ISTITUITE

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle fiere su aree pubbliche come di seguito istituite:
 - a. in sanatoria con deliberazione del Consiglio Comunale di Fontanellato n. 48 del 28/06/2000 e s. m.i. denominata Fiera di Agosto.
2. La fiera di cui al precedente comma, secondo la classificazione prevista dall'art. 6 della legge regionale 12/1999 è di tipo "ordinario" essendo consentito trattare tutti i prodotti alimentari e non alimentari ad eccezione di armi, esplosivi, oggetti preziosi e bevande alcoliche diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi con contenuto non inferiore a litri 0,200 per le bevande alcoliche ed a litri 0,33 per le bevande superalcoliche, cioè aventi gradazione alcolica superiore a 21° (art. 30, comma 5, D.lgs. 114/1998 combinato con gli artt. 176 RD 6/5/1940 TULPS e 86 - 89 TULPS).
3. La Fiera di Agosto si svolge a partire dalle ore 8.00 del giorno 14 agosto fino alle ore 24.00 del giorno 15 agosto;
4. Per ogni giornata di partecipazione effettiva viene computata una presenza, nell'ambito della fiera di riferimento.

Art. 10 - FIERE STRAORDINARIE

1. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, sentite Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, autorizza lo svolgimento della fiera straordinaria allorquando, all'atto di istituzione della medesima, non è previsto che si ripeta, con le stesse modalità, per più di due volte. La fiera straordinaria che si ripete consecutivamente, alla terza edizione diventa fiera ordinaria a tutti gli effetti, mediante atto deliberativo del Consiglio.
2. La fiera straordinaria può essere prorogata, con atto di Giunta, per altre due edizioni per esigenze particolari e previa valutazione dell'impatto della manifestazione sulla città e il livello di gradimento da parte di operatori e consumatori. In caso di superamento della quinta edizione diventa fiera ordinaria a tutti gli effetti, mediante atto deliberativo del Consiglio.
3. Il dirigente, 90 giorni prima del suo svolgimento, comunica alla Regione data e caratteristiche della fiera straordinaria.
4. Nelle fiere straordinarie l'assegnazione dei posteggi è effettuata, temporaneamente, ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'art. 14 del presente regolamento.
5. Le presenze effettive maturate nell'ambito delle fiere straordinarie fino al 05/07/2012 e le presenze maturate successivamente al 05/07/2012, si trasferiscono sulla fiera ordinaria o a merceologia esclusiva, istituita ai sensi del comma 1, dell'art. 6, della L.R. 12/1999.
6. L'assegnazione riguarderà un solo posteggio per ogni fiera.

7. Per quanto riguarda gli orari di attività e quanto altro non definito in questo articolo, si rimanda alle norme indicate in questo Regolamento per le Fiere ordinarie.

Art. 11 - GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO

1. Le fiere si svolgono nelle giornate stabilite dalla delibera di propria istituzione.
2. L'orario di vendita è stabilito con apposita ordinanza del Sindaco del Comune ai sensi dell'art. 28, comma 12, del D.lgs. 31/03/1998 n. 114 e tenuto conto degli indirizzi della Giunta Regionale di cui alla deliberazione 26/07/1999 n. 1368 e s. m e i., secondo cui in particolare la vendita non può avere inizio prima delle ore 4, con fascia oraria non inferiore a 4 e non superiore a 20 ore giornaliere.
3. Nella medesima ordinanza sono, altresì, indicati:
 - a. l'orario a partire dal quale gli operatori possono accedere all'area fieristica;
 - b. l'orario entro il quale deve essere occupato il posteggio;
 - c. l'orario entro il quale deve essere liberato il posteggio;
 - d. l'orario prima del quale è vietato abbandonare il posteggio salvo che non ricorrano giustificati motivi, che gli organi di vigilanza possono chiedere di comprovare e salvo il caso di gravi intemperie vale a dire qualora il maltempo provochi la forzata inattività di oltre la metà degli operatori;
 - e. l'orario entro il quale gli operatori (spuntisti) che intendono partecipare all'assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti devono presentarsi per le operazioni di cui al successivo art. 14.
4. Qualora intervengano motivi di pubblico interesse il Sindaco, con propria ordinanza, modifica il giorno e/o gli orari di cui al presente articolo dandone tempestiva informazione alle Associazioni dei commercianti su aree pubbliche.

Art. 12 - LOCALIZZAZIONE, CONFIGURAZIONE E ARTICOLAZIONE DELLA FIERA

1. *Ciascuna fiera si svolge nell'area fieristica individuata nella planimetria allegata alla delibera di Consiglio di propria istituzione, nella quale sono evidenziati in particolare (art. 7, comma 1, L.R. 12/1999 e s. m. e i):*
 - a. *l'ampiezza complessiva dell'area destinata all'esercizio del commercio su aree pubbliche;*
 - b. *il numero totale di posteggi riservati ad operatori su aree pubbliche, nonché quelli riservati ai produttori agricoli a carattere stagionale;*
 - c. *la superficie dei posteggi, il loro numero progressivo, la collocazione ed articolazione;*
 - d. *la superficie dei posteggi individuati come stagionali, il loro numero progressivo, la collocazione ed articolazione ed il periodo di attività.*
2. *La delimitazione dell'area e l'individuazione dei singoli posteggi saranno suscettibili di variazioni in qualsiasi momento precedente lo svolgimento della fiera, per comprovate ragioni di viabilità, ordine pubblico, sicurezza, da individuarsi a cura del responsabile del Servizio.*
3. *Dal primo al 31 luglio di ogni anno l'Ente comunica alla regione le date e le caratteristiche delle fiere che si svolgeranno nel corso dell'anno successivo.*
4. Nello specifico, si stabilisce che

Fiera di Agosto

Le caratteristiche della fiera sono le seguenti:

- *classificazione: fiera ordinaria;*
- *svolgimento: in occasione di festività dell'Assunzione di Maria Vergine;*
- *ubicazione: capoluogo di Fontanellato;*

- superficie complessiva dell'area 17.500 mq;
- superficie complessiva dei posteggi: mq 5.001;
- totale posteggi: n.137 di cui:
 - n.133 riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
 - n. 4 ai produttori agricoli;
- L'area è corrispondente alla planimetria allegata al presente regolamento (Allegato 3)

Art. 13 - AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI POSTEGGIO

1. Entro il mese di gennaio ed entro il mese di luglio di ciascun anno il Comune segnala alla Regione, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'Emilia Romagna, l'elenco dei posteggi liberi che intende assegnare (punto 1, lett. b, DGR 1368/1999 e s. m. e i.).
2. Il medesimo elenco deve essere esposto all'Albo on line del Comune, congiuntamente al bando contenente le modalità di presentazione delle domande, le dimensioni dei posteggi, eventuali vincoli di carattere merceologico ed i criteri per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione di posteggio. Il Comune provvede a dare massima evidenza alla procedura di selezione, mediante avviso pubblico almeno 90 giorni prima dell'effettuazione della selezione stessa e informando le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative (punto 9 Intesa Stato-Regioni del 05/07/2012).
3. Entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione sul B.U.R.E.R. gli interessati possono presentare domanda di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) relativa ai posteggi liberi, tenendo conto del settore merceologico e, contestualmente, possono chiedere la concessione di posteggio.
4. Decorso il tempo previsto per la presentazione delle domande, il Responsabile del Servizio competente provvede al rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione di posteggio, tenendo conto, in caso di domande concorrenti, dei seguenti criteri di priorità previsti dalla normativa vigente in materia ed in particolare dall'intesa Stato Regioni del 12 luglio 2012 e dal punto 2, lett. c), DGR 1368/1999 e s.m. e i.):

4.1 PROCEDURE DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI SU AREA PUBBLICA IN SCADENZA e POSTEGGI DISPONIBILI O DI NUOVA ISTITUZIONE IN FIERE ESISTENTI (PUNTO 2 DELL'INTESA

- a. criterio della maggiore professionalità dell'impresa, acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche in cui sono comprese:
 - i. l'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando, *sommata a quella dell'eventuale dante causa*. A tal fine si applica la seguente ripartizione di punteggi:
 - a. anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40
 - b. anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50
 - c. anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60;
 - b. l'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione: in fase di prima applicazione (dal 08/05/2017 fino al 08/05/2029), si attribuisce un punteggio pari a 40 punti, per il soggetto titolare della concessione scaduta che partecipa alla selezione;

- c. in caso di posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore: oltre ai criteri di cui alla lettera a), comunque prioritari, si attribuisce un punteggio pari a 7 punti, per l'assunzione dell'impegno da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione territoriale ed a rispettare eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, definiti dal responsabile del Servizio competente in sede di bando, ai fini della salvaguardia di eventuali aree protette;
- d. in caso di ulteriore parità di punteggio tra due o più concorrenti, si applica il criterio dell'anzianità di presenze risultanti nella graduatoria di spunta vigente al momento dell'assegnazione, calcolando ogni giorno di presenza effettiva e non effettiva. Le presenze non effettive si conteggiano a partire dal 05/07/2012;

4.2 PROCEDURE DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI NELLE FIERE DI NUOVA ISTITUZIONE

Nel caso di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica nelle fiere di nuova istituzione si applicano i seguenti criteri e relativi punteggi di priorità:

- a. criterio correlato alla qualità dell'offerta: punti 05: vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del Made in Italy, prodotti della tradizione garantendo al consumatore una ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni, per i banchi alimentari, per la promozione di tali prodotti, partecipazione alla formazione continua;
 - b. criterio correlato alla tipologia del servizio fornito: punti 03: impegno da parte dell'operatore a fornire ulteriori servizi come la consegna della spesa a domicilio, la vendita di prodotti pre-confezionati a seconda del target e dell'età della clientela, vendita informatizzata o on-line, disponibilità a turni di orari alternativi e/o supplementari
 - c. criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica: punti 02: compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto, utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale;
 - d. a parità di punteggio si applica il criterio di cui all'art. 4, lett. a) – anzianità di impresa riferita al commercio su aree pubbliche;
 - e. in caso di ulteriore parità di punteggio si applica il criterio dell'anzianità di presenze risultanti nella graduatoria di spunta vigente al momento dell'assegnazione, riferite alla medesima autorizzazione, cumulate dall'eventuale dante causa. Le presenze non effettive si conteggiano a partire dal 05/07/2012. In fase di prima applicazione, dal 08/05/2017 al 08/05/2029 a tale criterio si attribuisce la priorità del 40%.
5. Ai titolari di autorizzazione al 05/07/2012 sono imputate tutte le presenze e le anzianità di attività maturate fino a quella data da tutti i precedenti titolari di un medesimo titolo abilitativo (punto 2, lett. c), DGR 1368/1999 e s. m. e i) fino alla prima cessione (questa compresa) successiva al 05/07/2012. Per i titolari di autorizzazione rilasciata dopo il 5 luglio 2012, sono sommate alle proprie esclusivamente le presenze e le anzianità di attività maturate dall'ultimo dante causa.
 6. La concessione di posteggio ha una durata di **dodici anni** (punto 2, lett. c), DGR 1368/1999 e s. m. e i.) e non sarà rinnovata automaticamente. Il posteggio sarà assegnato all'avente

diritto (stesso concessionario o altro concessionario), al termine di tale periodo, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite in conformità ai criteri individuati dall'art. 4 del presente regolamento. In via transitoria si prevede quanto segue:

- le concessioni rinnovate oppure rilasciate dopo il 08/05/2010 sono prorogate fino al 07/05/2017 compreso;
 - le concessioni rinnovate oppure rilasciate prima del 08/05/2010 mantengono efficacia fino alla naturale scadenza;
 - le concessioni in scadenza dal 05/07/2012 al 04/07/2017, sono prorogate fino al 04/07/2017 compreso.
7. Un medesimo operatore nella stessa fiera non può essere titolare o possessore di più di due concessioni del medesimo settore merceologico nel caso di aree fieristiche fino a 100 posteggi, ovvero tre concessioni nel caso di aree con numero di posteggi superiore a 100.
 8. La ristrutturazione o lo spostamento dei posteggi effettuati ai sensi del successivo art. 18, comma 1 e l'accoglimento delle domande di spostamento o di scambio di posteggi effettuati ai sensi dei successivi articoli 21 e 22 comportano la sostituzione delle rispettive concessioni di posteggio con nuovi atti aventi, però, la medesima scadenza di quelli ritirati.
 9. In caso di trasferimento di residenza o di sede legale, il titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche deve darne comunicazione al Comune entro 180 giorni (art. 4, comma 1, l.r. 12/1999 e s. m. e i.).
 10. Le concessioni di posteggio e le occupazioni giornaliere di aree pubbliche sono soggette al pagamento degli oneri per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella misura stabilita dalle norme vigenti (nonché delle spese relative al consumo dell'energia elettrica ed eventuali spese per servizi accessori).

Art. 14 - ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

(art. 28, comma 11, del D.lgs. 114/1998 - punto 6 DGR 1368/1999 e s. m. e i)

1. I posteggi non ancora dati in concessione o non occupati dai rispettivi concessionari entro l'orario stabilito dalla relativa ordinanza vengono assegnati, per il periodo della fiera, a titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche, rilasciate da qualsiasi Comune italiano ai sensi delle lettere a) o b), del comma 1, dell'art. 28, del D.lgs. 114/1998, che abbiano firmato l'apposito Registro entro l'orario di cui al comma 3, dell'art. 11, del presente Regolamento e che si presentino con le attrezzature occorrenti allo svolgimento dell'attività, seguendo l'ordine di seguito indicato:
 - a. evadendo eventuali richieste di **spostamenti**, limitati alla fiera in corso, da parte dei titolari di concessione presenti;
 - b. scorrendo la **graduatoria** degli operatori che abbiano presentato la domanda di ammissione alla fiera almeno **sessanta giorni prima** della manifestazione. Detta graduatoria è stilata applicando i seguenti criteri:
 - i. criterio **dell'anzianità di presenze** risultanti dalle graduatorie vigenti al momento dell'assegnazione, riferite alla medesima autorizzazione, cumulate dall'eventuale dante causa. Le presenze non effettive si conteggiano a partire dal 05/07/2012. In via transitoria dal 08/05/2017, fino al 08/05/2029 al criterio si attribuisce la priorità del 40%. A tal fine si applica la seguente ripartizione di punteggi:

- da 1 a 30 presenze nella fiera di cui trattasi = punti 10;
 - da 31 a 60 presenze nella fiera di cui trattasi = punti 20;
 - da 61 a 90 presenze nella fiera di cui trattasi = punti 30;
 - oltre 90 presenze nella fiera di cui trattasi = punti 40.
- ii. in caso di parità di punteggio si applica il criterio della **maggiore professionalità** dell'impresa, acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, in cui sono comprese:
- l'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando, *sommata a quella dell'eventuale dante causa*. In via transitoria dal 08/05/2017, fino al 08/05/2029 al criterio si attribuisce la priorità del 30%. A tal fine si applica la seguente ripartizione di punteggi:
 - anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 10;
 - anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 20;
 - anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 30.
 - l'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione. In via transitoria dal 08/05/2017, fino al 08/05/2029 al criterio si attribuisce la priorità del 30%, calcolando 30 punti all'operatore che, in detto periodo transitorio, sia stato titolare di almeno una concessione annuale o dodecennale nella fiera di cui trattasi.

2. esaurita la graduatoria di cui al punto precedente, scorrendo la **graduatoria degli spuntisti** formata dagli operatori che hanno trasmesso la comunicazione di partecipazione alla spunta, secondo le modalità di cui al successivo articolo. La graduatoria viene determinata applicando il criterio del maggior numero di presenze maturate dall'operatore alla spunta, con la medesima autorizzazione, cumulate dall'eventuale dante causa, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio (punto 6 della Conferenza Unificata Regione /Province del 24/01/13). La rilevazione delle presenze non effettive deve intendersi iniziata dal 5 luglio 2012.

In caso di parità di numero di presenze, si applica il criterio l'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione alla spunta, sommata a quella dell'eventuale dante causa.

Modalità di calcolo delle presenze:

Soggetto che partecipa in quanto proprietario dell'azienda:

- i. Per i titolari di autorizzazione al 5/7/2012 sono imputate tutte le presenze e le anzianità di attività

maturate fino a quella data da tutti i precedenti titolari di un medesimo titolo abilitativo (punto 2 lett d dgr 1368/99 e s. m. e i) fino alla prima cessione (questa compresa) successiva al 5/07/2012.

- ii. Per i titolari di autorizzazione rilasciata dopo il 5 luglio 2012, sono sommate alle proprie esclusivamente le presenze e le anzianità di attività maturate dall'ultimo dante causa:
 - a. Soggetto che partecipa in quanto affittuario dell'azienda: Questi beneficiano solo delle presenze in capo al cedente/proprietario e delle presenze da loro stessi accumulate. In caso di pluralità di cessionari/affittuari dopo il 5 luglio 2012, ciascuno si avvarrà delle presenze in capo al proprietario/affittante, oltre che delle proprie, ma non di quelle collezionate dai precedenti affittuari entrati in possesso della medesima azienda dopo il 5 luglio 2012, mancando tra costoro l'unico tipo di legame che l'Intesa e il Documento Unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 24 gennaio 2013 riconoscono come idoneo al trasferimento delle presenze, ossia la cessione diretta
 - b. Soggetto che partecipa in quanto proprietario e dopo avere affittato la propria azienda: al termine delle gestioni pro tempore, al proprietario/affittante restano in capo solo le proprie presenze, sommate a quelle maturate dall'ultimo cessionario pro tempore.
- 3. Ai titolari di autorizzazione al 05/07/2012 sono imputate tutte le presenze e le anzianità di attività maturate fino a quella data da tutti i precedenti titolari di un medesimo titolo abilitativo (punto 2, lett. d, DGR 1368/1999 e s.m. e i.), fino alla prima cessione (questa compresa) successiva al 05/07/2012. Per i titolari di autorizzazione rilasciata dopo il 5 luglio 2012, sono sommate alle proprie esclusivamente le presenze e le anzianità di attività maturate dall'ultimo dante causa.
- 4. I posteggi vincolati a merceologia specifica non occupati dai rispettivi titolari, in via prioritaria, sono assegnati agli esercenti che trattano i prodotti oggetto di vincolo, sempre nel rispetto della graduatoria degli spuntisti.
- 5. Le assegnazioni di cui ai commi 1 e 3 avvengono nel rispetto del settore merceologico, compatibilmente con i vincoli igienico-sanitari, le dimensioni delle attrezzature degli operatori e la possibilità di transito all'interno della fiera.
- 6. L'operatore che non accetta il posteggio disponibile e chiaramente adeguato alle dimensioni del suo autonegozio/banco o che vi rinuncia dopo l'assegnazione non viene considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria.
- 7. Nell'ambito della fiera:
 - a. l'esercente spuntista anche se titolare di più autorizzazioni, nel rispetto della graduatoria, può ottenere una sola assegnazione di posteggio temporaneamente vacante;

- b. il Concessionario di due o tre posteggi (rispettivamente nelle fiere fino a 100 posti o superiore a 100 posti) non può partecipare alle operazioni di spunta, anche se titolare di altra autorizzazione;
 - c. il Concessionario di 1 solo posteggio, nelle fiere fino a 100 posti e di 2 posteggi, nelle fiere con oltre 100 posti, titolare di altra o altre autorizzazioni:
 - non può partecipare alle operazioni di spunta se non occupa il posteggio di cui è titolare
 - se partecipa alle operazioni di spunta, nel rispetto della graduatoria, ha diritto all'assegnazione di un solo posteggio temporaneamente vacante.
8. Le presenze sono rilevate sulla fiera dall'Ufficio di Polizia Locale e la graduatoria degli spuntisti è aggiornata dalla Polizia Locale.
9. Le presenze maturate in qualità di spuntista che permettono di ottenere un'autorizzazione e una concessione di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione (art. 2, comma 3, L.R. 12/1999).
10. In caso di subingresso nell'azienda commerciale, il concessionario rileva la posizione del cedente, nella graduatoria vigente al momento della cessione di azienda, fino al primo aggiornamento della graduatoria stessa. Qualora il dante causa non abbia presentato la comunicazione di partecipazione alla spunta, per l'anno in cui è avvenuto il subingresso, il subentrante può presentare comunicazione entro il termine del 31 luglio di quell'anno.
11. La mancata partecipazione alle operazioni di spunta per tre anni consecutivi è considerata rinuncia a tutti gli effetti e comporta l'azzeramento delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare giustificati nei modi e nei termini previsti dall'art. 25, comma 3, del presente Regolamento (art. 5 comma 4, l.r. 12/1999).

Art. 15 - COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE ALLA SPUNTA

1. Al fine dell'inserimento nella graduatoria degli spuntisti l'operatore entro il 31 gennaio di ogni anno trasmette al Comune apposita comunicazione di partecipazione. Il Comune effettua telematicamente la verifica del DURC ai fini del regolare inserimento dell'operatore nella graduatoria ai sensi del DGR 2012/2015.
2. Entro il 31 marzo successivo il Comune predispone la graduatoria degli spuntisti per ciascuna fiera.
3. Entro 31 luglio di ogni anno, le imprese commerciali autorizzate all'attività di commercio su aree pubbliche dopo il 31 gennaio, possono presentare la comunicazione di cui sopra per la partecipazione alla spunta. In questo caso entro il 30 di settembre il Comune deve provvedere all'aggiornamento della graduatoria degli spuntisti.
4. Le imprese comunitarie non sono soggette alla presentazione della comunicazione per la partecipazione alla spunta.
5. In via transitoria, ai sensi della DGR n 1827 del 24/11/2015:
 - a. le comunicazioni per la partecipazione alla spunta di cui alla lettera d) del punto 2 della DGR 1368/1999 utilizzate per la formazione delle graduatorie attualmente vigenti mantengono la loro efficacia fino all'approvazione della prima graduatoria conseguente alle comunicazioni

presentate entro il 31 gennaio 2017, fatto salvo diverse disposizioni Regionali.

- b. le comunicazioni per la partecipazione alla spunta di cui alla lettera d) del punto 2 della DGR 1368/1999 presentate dopo l'entrata in vigore della deliberazione Regionale di cui sopra consentono di occupare i posteggi liberi decorsi 30 giorni e sono efficaci fino all'approvazione della prima graduatoria conseguente alle comunicazioni presentate entro il 31 Gennaio 2017.

Nei casi di cui alla lettera b), l'operatore è collocato in coda alla graduatoria vigente al momento della presentazione della comunicazione.

- 6. Non è soggetta alla comunicazione annuale la partecipazione alle fiere istituite dopo la scadenza del 31 gennaio di quell'anno.

CAPO III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 16 - SUBINGRESSO

(art. 4, l.r. 12/1999 e s. m. e i)

- 1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda, per atto fra vivi o per causa di morte, comporta per il subentrante:
 - a. la possibilità di continuare l'attività senza alcuna interruzione;
 - b. il trasferimento delle **presenze alla spunta** effettuate dal dante causa con l'autorizzazione oggetto di volturazione. Ai titolari di autorizzazione al 05/07/2012 sono imputate tutte le presenze maturate fino a quella data da tutti i precedenti titolari di un medesimo titolo abilitativo (punto 2, lett c), DGR 1368/1999 e s.m. e i.). Per i titolari di autorizzazione rilasciata dopo il 5 luglio 2012, sono sommate alle proprie esclusivamente le presenze maturate dall'ultimo dante causa;
 - c. il trasferimento in capo allo stesso subentrante dell'**anzianità di mercato** (maturata dalla data di rilascio della prima concessione per l'assegnazione del posteggio di cui trattasi) e dell'**anzianità di attività** della medesima azienda relativa al commercio di aree pubbliche maturata dai cedenti sull'autorizzazione oggetto di volturazione (punto 7, lett. c, DGR 1368/1999 e s. m. e i.) e documentata dall'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche rilasciata all'azienda o al/i dante/i causa.
- 2. Il subentrante per atto fra vivi in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del D.lgs. 59/2010, può iniziare l'attività dopo aver presentato telematicamente al SUAP del Comune la SCIA, ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990, per il subingresso nel titolo abilitativo all'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo a) e nella concessione di posteggio, la cui durata sarà pari a quella del titolo ritirato. La SCIA costituisce condizione necessaria per il legittimo svolgimento dell'attività. Essa deve contenere l'autocertificazione del possesso, in capo al subentrante, dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività, gli estremi del contratto di cessione o l'indicazione dell'evento presupposto del subingresso. Il Comune verifica telematicamente la regolarità del DURC del cedente e del cessionario. Alla SCIA di subingresso deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a. copia dell'atto di acquisizione dell'azienda registrato oppure accompagnato da una dichiarazione del notaio attestante che l'atto è in corso di registrazione.
- 3. La SCIA di subingresso deve essere presentata:

- a. al SUAP del Comune sede del posteggio, in caso di subentro in autorizzazioni per il commercio tramite posteggio (ai sensi della lettera a), comma 1, dell'art. 28 del D.Lgs, 114/1998);
 - b. al SUAP di uno dei Comuni in cui il richiedente intende svolgere l'attività, nel caso di subentro in autorizzazioni per il commercio itinerante (ai sensi della lettera b), comma 1, dell'art. 28, del D.Lgs. 114/1998). In questo caso il SUAP competente, che riceve la SCIA, deve darne notizia al comune che ha rilasciato il titolo oggetto di subingresso.
4. In caso di trasferimento della gestione dell'azienda, alla scadenza o risoluzione del contratto, il posteggio ritorna in capo al proprietario, sempre previa presentazione della SCIA di cui al punto precedente. La reintestazione al termine del periodo di affidamento in gestione dell'attività commerciale non richiede il possesso del requisito professionale, salvo il caso che non si intenda esercitare direttamente l'attività. L'impresa cedente e quella cessionaria devono aver adempiuto al pagamento di tutti i tributi locali, a pena di inammissibilità del subingresso. In caso di affitto di azienda successiva al 05/07/2012, il proprietario affittante può cedere solo le proprie presenze e non anche quelle maturate dai cessionari/affittuari pro tempore. Al termine della gestione pro-tempore, al proprietario/affittante restano in capo solo le proprie presenze, sommate a quelle dell'ultimo cessionario pro-tempore (rif. Nota PG/2014/212141).
5. In caso di morte del titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche, gli eredi, in possesso dei requisiti morali, anche in mancanza dei requisiti professionali di cui di cui all'art. 71 del D.lgs. 59/2010, a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita SCIA al Comune, di cui al presente articolo, possono continuare l'attività del de cuius per sei mesi dalla data di apertura della successione, termine entro il quale deve avvenire l'acquisizione dei requisiti professionali da parte degli eredi, dandone immediato riscontro al Comune (circolare Minindustria n. 3467/c del 28/05/1999).
6. Il subentrante per causa di morte, pena la decadenza, in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti, deve presentare la SCIA di subingresso, di cui al comma 2 del presente articolo, entro un anno dal decesso del precedente titolare. Durante lo stesso periodo può chiedere di sospendere l'attività (art. 4, comma 2, l.r. 12/1999) e/o cedere l'azienda a terzi.
7. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 4 e 5, in quanto compatibili si applicano anche in caso di decesso del legale rappresentante di società.
8. In caso di subingresso vengono azzerate le assenze maturate dal cedente.

Art. 17 - OBBLIGO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

(L.R. 10 febbraio 2011, n. 1)

1. Il Comune verifica la regolarità del DURC con modalità esclusivamente telematiche in tutti i casi previsti dalla LR 1/2011: rilascio di nuovo titolo abilitativo, subingresso, annualmente. Il DURC viene altresì verificato in occasione della presentazione delle comunicazioni per la partecipazione alla spunta di cui alla lettera d) del punto 2 dell'allegato alla d.g.r. 1368/1999 ss.mm.
2. La verifica telematica del DURC riguarda anche i commercianti iscritti esclusivamente all'INPS. I commercianti non iscritti né all'INPS né all'INAIL presentano al Comune dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la propria situazione assicurativa e contributiva.
3. L'esito delle verifiche comporta le medesime conseguenze previste dalla LR 1/2011 in caso di mancata presentazione del DURC o della dichiarazione sostitutiva di certificato: mancato

rilascio del titolo (art. 2 comma 1), sospensione del titolo da uno a sei mesi ed eventuale revoca dello stesso in caso di verifica annuale (art. 6 comma 2 e 2 bis), revoca del titolo nel caso di irregolarità del DURC verificato dopo 180 giorni per le imprese non ancora iscritte al registro imprese alla data di rilascio o subingresso del titolo (art. 2, comma 3, e art. 6, comma 1), mancata partecipazione alle spunte nei mercati e nelle fiere e mancata partecipazione alle fiere con domanda presentata almeno sessanta (60) giorni prima dell'evento.

4. durante il periodo di sospensione del titolo abilitativo per irregolarità del DURC riscontrata nella verifica annuale, l'intestatario del titolo può fare istanza al Comune affinché questo proceda ad una nuova verifica di regolarità. Resta fermo il periodo minimo di sospensione di un mese previsto dal comma 2bis dell'Art. 6 della LR 1/2011.
5. I Comuni svolgono nei mesi da gennaio e marzo di ogni anno le verifiche di cui al Art. 2, comma 2 della LR 1/2011.

Art. 18 - RISTRUTTURAZIONE, SPOSTAMENTI PARZIALI O TOTALI DEI POSTEGGI

(punto 7 lett. b Del reg. 1368/1999 e s. m. e i.)

1. In caso di ristrutturazione del mercato o della fiera, o di spostamento totale o parziale dei posteggi, il Responsabile del Servizio, sentite le Associazioni dei commercianti su aree pubbliche e dei Consumatori presenti a livello provinciale, provvede alla riassegnazione dei nuovi posteggi con durata pari a quelle dei rispettivi titoli ritirati. I nuovi posteggi sono assegnati sulla base delle preferenze espresse da ciascun operatore chiamato a scegliere secondo l'ordine risultante dalla graduatoria dei titolari di posteggio di cui al successivo art. 24 e compatibilmente con le dimensioni dei posteggi individuati e delle attrezzature di vendita.
2. La riassegnazione è complessiva qualora il numero di posteggi oggetto di trasferimento o di ridimensionamento interessi almeno il 30% dei posteggi. Qualora il numero di posteggi coinvolti sia inferiore a tale percentuale, la riassegnazione riguarderà solo gli operatori titolari dei posteggi direttamente interessati dal trasferimento o dal ridimensionamento.
3. In caso di forza maggiore, per motivi di pubblico interesse e/o per consentire lo svolgimento di manifestazioni pubbliche regolarmente autorizzate, l'area mercatale o fieristica, tutta o in parte, può essere temporaneamente trasferita in aree alternative. Il Responsabile del Servizio competente, individua le aree e la dislocazione dei posteggi e provvede all'assegnazione temporanea dei posteggi ai titolari interessati dallo spostamento. In casi d'urgenza vi provvede il personale dell'Ufficio di Polizia Locale.
5. In caso di spostamento temporanea, al termine del periodo, i concessionari di posteggio rioccupano i posteggi precedentemente assegnati.

Art. 19 - ISTITUZIONE DI NUOVI POSTEGGI

Nel caso in cui il Comune deliberi l'ampliamento dell'area di mercato o della fiera e, conseguentemente, vengano istituiti nuovi posteggi la relativa assegnazione verrà effettuata con le medesime modalità indicate agli articoli 6 e 13 del presente Regolamento.

Art. 20 - POSTEGGI VINCOLATI A MERCEOLOGIA SPECIFICA

(art. 6, lett. a), L.R. 12/1999 e s. m. e i.)

1. Nel caso di istituzione di nuovi posteggi o di assegnazione di posteggi liberi il Consiglio Comunale, sentite le associazioni di categoria degli imprenditori e dei consumatori, può vincolare i nuovi posteggi, fino ad un massimo del 2% dei posteggi in organico, a merceologie specifiche non presenti o carenti sul mercato.

2. Il titolare di posteggio vincolato deve esporre per la vendita esclusivamente i prodotti appartenenti alla categoria merceologica indicata nella concessione di posteggio. In caso di subingresso tale obbligo è trasferito in capo al subentrante.

3.

Art. 21 - SPOSTAMENTO DI POSTEGGIO (MIGLIORIA)

(punto 2, lett. a), DGR 1368/1999 e s. m. e i.)

1. Il Comune, prima di trasmettere alla Regione la comunicazione di cui agli artt. 6 e 13, comma 1, del presente Regolamento relativa ai posteggi liberi, esamina eventuali domande di spostamento dell'attività in altro posteggio presentate da concessionari di posteggio del medesimo mercato o fiera, pervenute rispettivamente nei periodi dal 1° maggio al 31 maggio e dal 1° novembre al 30 novembre di ogni anno.
2. Al fine di salvaguardare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, i posteggi dotati di allacciamento alla rete elettrica, idrica o fognaria, sono assegnati in via prioritaria ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi.
3. Le domande vengono accolte compatibilmente con gli spazi a disposizione, le dimensioni e le necessità dei banchi e degli autonegozi.
4. In caso di domande concorrenti si assegnano i posteggi seguendo l'ordine di graduatoria di cui al successivo art. 24, compatibilmente con gli spazi a disposizione e le necessità dei banchi e degli autonegozi.
5. Le domande di spostamento di posteggio vengono esaminate ed accolte tenendo conto anche dei posteggi che si rendono liberi a seguito di accoglimento delle domande di migliorie.
6. La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato.

Art. 22 - SCAMBIO DI POSTEGGI

(punto 2, lett. h), DGR 1368/1999 e s. m. e i.)

1. Le domande di scambio di posteggio sono accolte nell'ambito dello stesso settore merceologico del mercato o della fiera.
2. Al fine di tutelare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, i posteggi dotati di allacciamento alla rete elettrica, idrica o fognaria, sono assegnati in via prioritaria ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi.
3. La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato.

Art. 23 - AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI POSTEGGIO

(punto 2, lett. i), DGR 1368/1999 e s. m. e i)

1. Le domande di ampliamento della superficie di ciascun posteggio sono accolte compatibilmente con gli spazi a disposizione e, comunque, fino al raggiungimento di 80 metri quadrati.
2. L'Amministrazione Comunale, su richiesta degli interessati, può concedere l'ampliamento della superficie di ciascun posteggio contiguo, qualora gli operatori, previa acquisizione dell'azienda o del ramo d'azienda, rendano al Comune l'autorizzazione e la concessione del posteggio rilevato. La superficie complessiva di ogni posteggio risultante non potrà, comunque,

superare gli 80 metri quadrati. In ogni caso un medesimo soggetto non può avere la titolarità o il possesso di posteggi contigui per una superficie complessiva superiore a 120 metri quadrati.

3. L'accoglimento delle domande di cui al comma 2 comporta l'aggiornamento della concessione del richiedente.
4. I posteggi oggetto dell'operazione di cui al comma 2, anche se sono considerati funzionalmente come un'azienda unica, mantengono la numerazione e le superfici indicate nella planimetria di mercato o di fiera, pertanto:
 - a. in caso di rinuncia dell'autorizzazione da parte dell'operatore interessato o di revoca dell'autorizzazione stessa, i posteggi in questione torneranno ad essere considerati singolarmente, al fine delle nuove assegnazioni di posteggi liberi;
 - b. in caso di assenza dell'operatore interessato i posteggi da assegnare giornalmente ad altri operatori saranno due.
5. L'Amministrazione Comunale, per motivi di viabilità, sicurezza, igienico sanitari o, in generale, di pubblico interesse può respingere le domande di cui al comma 2 oppure limitare la superficie oggetto di ampliamento.

Art. 24 - TENUTA E CONSULTAZIONE DELLA PIANTA ORGANICA E DELLA GRADUATORIA DEI TITOLARI DI POSTEGGIO

(punto 7, lett. a), DGR 1368/1999 e s. m.i

1. Presso l'Ufficio Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Fontanellato è tenuta a disposizione di chiunque ne abbia interesse la planimetria dei mercati e delle fiere, con l'indicazione dei posteggi, appositamente numerati, l'elenco dei titolari di concessione di posteggio (Pianta Organica), nonché la "graduatoria dei titolari di posteggio".
2. La graduatoria dei titolari di posteggio, da utilizzare in caso di ristrutturazione, spostamenti parziali o totali dei posteggi del mercato e della fiera è formata applicando i seguenti criteri di priorità:
 - a. maggiore anzianità di mercato o fiera, maturata dalla data di assegnazione del posteggio di cui trattasi, tenendo conto anche del/i dante/i causa;
 - b. a parità di anzianità di cui alla lettera a), la maggiore anzianità di attività dell'azienda su area pubblica, documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al/i dante/i causa. Tale anzianità può essere eventualmente documentata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47 del T.U. approvato con D.P.R. 445/2000, purché il dichiarante, per ogni passaggio di proprietà dell'azienda e, quindi, di intestazione dell'autorizzazione che vuole far valere, sia in grado di fornire i seguenti dati: Comune, numero e data di rilascio dell'autorizzazione, cognome, nome o, in caso di società, ragione sociale.
3. Il Comune in occasione di nuovi rilasci di concessioni di posteggio, revoche e subingressi, aggiorna la graduatoria dei titolari di posteggio.
4. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda comporta anche l'ammissione del subentrante nella medesima postazione della graduatoria del dante causa (cfr. punto 7, lett. c), della DGR 1368/1999).

Art. 25 - ASSENZE

1. I concessionari di posteggio di mercato non presenti all'orario stabilito nell' Ordinanza del Sindaco non possono accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti. I concessionari di posteggio della fiera non presenti il primo giorno, all'orario stabilito dal Presidente, non possono accedere alle operazioni e sono considerati assenti per tutta la durata della fiera. Sono altresì considerati assenti i titolari di posteggio che non partecipano a tutte le giornate di svolgimento della fiera previste nel titolo autorizzativo.
2. Sono considerati assenti anche gli operatori che abbandonano il posteggio senza giustificato motivo prima dell'orario di cui ai precedenti artt. 4 e 11, comma 3, lettera d). Il personale dell'Ufficio di Polizia Locale può, in caso di eventi atmosferici o per altre valide motivazioni disporre di anticipare la chiusura o ritardare l'apertura degli esercizi commerciali.
3. Ai fini dell'art. 36, comma 1, lett. b), del presente regolamento (decadenza della concessione per mancato utilizzo) non sono conteggiati:
 - a. l'assenza determinata da malattia o gravidanza purché, entro i 30 giorni successivi, sia presentata idonea documentazione. Non è conteggiata neppure l'assenza per cause di forza maggiore adeguatamente documentata e come tali riconosciute dal Responsabile del Servizio. Le assenze per i motivi che precedono sono giustificate con le stesse modalità anche se l'impedimento riguarda il coadiutore familiare o un solo socio di società titolare di concessione di posteggio;
 - b. il mancato utilizzo del posteggio da parte del subentrante per causa di morte, che chieda la sospensione dell'autorizzazione;
 - c. l'assenza causata da intemperie che provochino l'inattività di oltre la metà degli operatori del mercato, disposta ai sensi del comma 2) del presente articolo;
 - d. la mancata partecipazione a mercati che costituiscano recuperi di giornate di mercato non effettuate;
 - e. l'assenza maturata durante il periodo di sospensione dell'autorizzazione, disposta dal Comune ai sensi dell'art. 35, commi 1 e 5.
5. In caso di subingresso per atto fra vivi o per causa di morte le assenze del cedente non si cumulano con quelle del subentrante. Il subentrante, sempre ai fini dell'art. 36, comma 1, lett. b), del presente regolamento, può essere assente soltanto in proporzione ai mesi di titolarità.

Art. 26 - CIRCOLAZIONE STRADALE

1. Il Responsabile del Servizio Competente, con apposito atto, stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell'area destinata al mercato o alla fiera.
2. Al fine di salvaguardare la pubblica incolumità e di non creare difficoltà al traffico e al passaggio dei pedoni, durante lo svolgimento del mercato o della fiera è vietato il commercio itinerante nell'area mercatale o fieristica e nelle zone adiacenti (art. 28, comma 16, D.lgs. 114/1998 - art. 3, comma 5, della legge regionale 12/1999 e s. m. e i.).

Art. 27 - SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

1. I banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato ed indicato nella concessione di posteggio.

2. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare nell'area di mercato o della fiera purché lo spazio globalmente occupato rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato a ciascuno.
3. In ogni caso gli esercenti devono assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
4. Gli esercenti sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito.

Art. 28 - MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA' DI VENDITA

1. L'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza (art. 5, comma 1, L.R. 12/1999 e s. m. e i.).
2. L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e, al termine delle operazioni di vendita, deve raccogliere i rifiuti, in modo da agevolare le operazioni di pulizia.
3. Il posteggio non deve rimanere incustodito.
4. È vietato dividere il proprio posteggio con altri commercianti.
5. L'occupante del posteggio assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo.
6. Le tende di protezione dei banchi e le attrezzature analoghe non possono sporgere oltre 50 cm dalla verticale del limite di allineamento col perimetro del posteggio, in modo da non ostacolare la visuale ad altri, non costituire impedimento al transito pedonale e non creare intralcio ai mezzi di soccorso.
7. La parte inferiore della copertura dei banchi deve essere posizionata ad almeno m. 2 dal suolo.
8. Eventuali barriere laterali devono essere arretrate di almeno 50 cm rispetto al fronte espositivo al fine di non impedire la visibilità dei banchi attigui. Sono consentite eccezioni nel caso in cui dette barriere abbiano la funzione di proteggere le merci dagli agenti atmosferici e soltanto per il tempo necessario a tale uso.
9. Se, oltre al fronte espositivo, si utilizzano anche le parti laterali occorre che la struttura del banco vendita e la merce rimangano distanziate dal confine del posteggio di almeno 50 cm.
10. Purché il rumore non arrechi disturbo al pubblico e alle attività limitrofe, è consentito l'utilizzo di mezzi audiovisivi e/o di strumenti di amplificazione per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita.
11. È vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.
12. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche, a seconda della specifica attività esercitata, devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.
13. Gli operatori, nell'utilizzo del posteggio, sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.

14. Nell'area mercatale e fieristica è consentito utilizzare energia elettrica proveniente da impianti pubblici, laddove esistenti, o da altre sorgenti, comunque non inquinanti.
15. Al fine di tutelare il consumatore, in caso di vendita di cose usate, queste verranno pubblicizzate con visibile cartello.
16. Durante le operazioni di carico e scarico delle merci è vietato tenere acceso il motore dei mezzi di trasporto.

Art. 29 - NORME IGIENICO SANITARIE

(art. 28, comma 8, D.lgs. 114/1998)

1. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche sono soggette alle norme vigenti in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'Autorità sanitaria.
2. Il negozio mobile, di cui all'art. 1, comma 2, lettera e), dell'O.M del 03/04/2002, deve disporre di una struttura tecnicamente adeguata, in grado di assolvere alle esigenze igieniche di conservazione e protezione di prodotti alimentari e realizzata con materiali resistenti, inalterabili e facilmente lavabili e disinfettabili, con un vano interno di altezza non inferiore a 2 metri ed il piano di vendita ad almeno 1,30 metri dalla quota esterna.
3. Il banco temporaneo di cui all'art. 1, comma 2, lettera f), dell'O.M del 03/04/2002, deve essere installato in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l'attività commerciale utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita; deve avere piani rialzati da terra per una altezza non inferiore a 1,00 metro; deve avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.
4. Le disposizioni di cui al punto precedente non si applicano nel caso di prodotti ortofrutticoli freschi e di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori collocati ad un livello minimo di 50 centimetri dal suolo.
5. In occasione dell'assegnazione di posteggi di nuova istituzione, di spostamento o scambio di posteggi e di ristrutturazione del mercato, al fine di salvaguardare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, i posteggi dotati di allacciamento alla rete elettrica, idrica o fognaria, sono assegnati in via prioritaria ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi.
6. L'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua potabile. In ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi può essere effettuata soltanto con acqua potabile.

Art. 30 - NORME DI SICUREZZA

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni in materia di pubblica sicurezza, sicurezza degli impianti e prevenzione incendi, così come stabilite dal Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008 e successive integrazioni del D. Lgs. n. 106/2009) e dalle indicazioni tecniche di prevenzione incendi nei mercati, fornite dal Ministero dell'Interno con nota prot. 3794 del 12/03/2014 ed ogni eventuale successiva modifica.
2. Lo svolgimento del mercato e della fiera avviene, nel rispetto dei seguenti principi generali:

- a) gli **accessi alle aree** destinate allo svolgimento del mercato devono consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco;
- b) le **aree destinate** allo svolgimento del mercato e della fiera devono essere dotate:
- di vie di transito interne per garantire l'esodo delle persone e l'intervento dei mezzi di soccorso;
 - alimentazione idrica, atta a consentire il rifornimento degli automezzi dei Vigili del fuoco;
- c) è vietato il **posizionamento** degli autonegozi e banchi che utilizzano GPL nelle immediate vicinanze di tombini non sifonati o di aperture sul piano stradale, comunicanti con ambienti confinati ubicati sotto il piano di campagna; il posizionamento degli autonegozi e banchi che utilizzano GPL deve essere tale che in caso di incendio lo stesso rimanga di proporzioni limitate; a tal scopo i banchi con scarsa consistenza di materiale combustibile devono essere alternati con quelli che utilizzano GPL, al fine di aumentare le distanze utili di isolamento. La distanza che intercorre tra le uscite dai fabbricati e gli autonegozi e i banchi che utilizzano GPL, deve consentire in caso di incendio l'evacuazione degli occupanti dei veicoli e dei fabbricati fino a luogo sicuro. Nelle planimetrie di cui al comma 1, artt. 5 e 11, del presente regolamento, vengono individuati i posteggi non occupabili con mezzi che utilizzano GPL;
- d) l'uso di **apparecchi** alimentati a gas combustibile GPL è consentito solo se installati su automezzi per la vendita e preparazione di cibi cotti, alle seguenti condizioni:
- utilizzo solo di apparecchi di cottura e di riscaldamento conformi alle norme vigenti e provvisti di marchiatura CE, installati, utilizzati e sottoposti a manutenzione periodica, secondo le istruzioni del fabbricante e provvisti di dispositivo omologato per l'intercettazione del flusso gassoso, in caso di spegnimento accidentale della fiamma. Per ciascuna apparecchiatura a gas deve sussistere la dichiarazione di conformità dell'impianto alle norme UNI CIG 7131/1998 (ex legge 46/1990 e s. m. e i.), avente validità annuale redatta e firmata da un tecnico abilitato e la certificazione di collaudo decennale a tenuta dei bidoni di GPL;
 - il quantitativo di GPL detenuto nell'ambito del singolo banco o autonegozio non deve superare complessivamente i 75 kg.;
 - le **bombole** installate sui veicoli devono essere stoccate ed utilizzate in apposito compartimento stagno verso lo spazio di lavoro, accessibili unicamente dall'esterno e provvisti di ventilazione proveniente dall'esterno. Non è possibile detenere in stoccaggio recipienti in numero maggiore di quello previsto dal costruttore e previsto nei documenti di progetto. Le bombole devono essere saldamente fissate o immobilizzate in modo da evitare spostamenti ed urti; devono essere stoccate ed utilizzate in posizione verticale, con rubinetto verso l'alto; la disposizione delle bombole deve essere tale che le medesime non debbono risultare esposte a fonti di calore e devono essere opportunamente ventilate; l'installazione e sostituzione delle bombole deve essere effettuato esclusivamente da soggetti in possesso dell'attestato di formazione specifico ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 128/2006. Al di fuori degli orari di funzionamento degli apparecchi di utilizzazione e nei periodi di inattività, i rubinetti o dispositivi di intercettazione collegati alle valvole automatiche delle bombole

devono essere tenuti chiusi. È ammesso solo l'utilizzo di bombole costruite, controllate ricaricate e sottoposte a verifica periodica in conformità alle norme ADR applicabili al GPL; è vietato l'utilizzo di bombole ricaricate o riempite al di fuori degli stabilimenti autorizzati ai sensi del D.lgs. 128/2006;

- **manichette e i tubi** di collegamento fra bombola ed apparecchio utilizzatore devono essere conformi alle norme UNI-CIG; le manichette e i tubi flessibili devono essere controllati periodicamente secondo le istruzioni fornite dai fabbricanti e devono essere sostituite in caso danneggiamenti e comunque entro la data di scadenza;
- ogni veicolo deve essere dotato di un **registro di manutenzione** nel quale devono essere annotate tutte le operazioni di manutenzione e di controllo dei dispositivi (bombole, manichette, tubi flessibili, apparecchi utilizzatori alimentati a GPL, condotti di estrazione dei prodotti della combustione e dei vapori di cottura...ecc) e dei sistemi di sicurezza dell'installazione. Tale registro deve essere messo a disposizione degli addetti alla sicurezza che ne facciano richiesta;
- gli automezzi devono essere abilitati per il trasporto delle apparecchiature e delle bombole, secondo le norme di esercizio, emesse all'atto del collaudo da parte dell'ufficio provinciale competente della motorizzazione civile;
- i veicoli equipaggiati con bombole GPL a bordo devono riportare sui due lati opposti dei veicoli stessi, **etichette** visibili e durevoli, di dimensioni conformi al d.lgs. 81/2008, recanti la scritta: "BOMBOLE DI GPL A BORDO", accompagnate dal pittogramma "infiammabili";
- nei veicoli equipaggiati con bombole GPL a bordo, devono essere predisposti e resi disponibili due (2) **estintori** portatili, aventi capacità estinguente non inferiore a 34A 144B C, posti in posizione visibile e facilmente accessibile, omologati e revisionati; ogni altro banco/veicolo deve essere dotato di almeno un estintore portatile con capacità estinguente non inferiore a 34A 144B C;
- gli **oli e i grassi di colaggio**, residui della cottura, devono essere accuratamente convogliati, raccolti ed allontanati da possibili fonti di innesco. I materiali di consumo usati per la pulizia degli apparecchi ed impregnati di tali sostanze combustibili devono essere accantonati e custoditi lontani da possibili fonti di innesco;
- impianti elettrici devono essere realizzati e installati in conformità alla L. 186/1968. Per tutti gli impianti installati nel veicolo (elettrici, idraulici, termici...) deve sussistere la dichiarazione di conformità alla normativa vigente e alle norme CEI. L'eventuale utilizzo di gruppi elettrogeni deve avvenire in conformità alle istruzioni del manuale d'uso e devono essere collocati in modo da non costituire fonte di innesco di miscele esplosive. Il rifornimento di carburante deve avvenire in assenza di affollamento.

3. Sono consentite le operazioni di preparazione delle caldarroste e prodotti similari, se effettuate all'interno dell'area di posteggio, purché in possesso di specifica certificazione attestante la rispondenza dell'impianto alle disposizioni, per quanto compatibili, del DM 22 gennaio 2008 n. 37, da esibire su richiesta degli organi di controllo.

4. Il mancato rispetto delle disposizioni del presente articolo dà luogo, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa in vigore, anche alla sospensione della concessione del posteggio.
5. Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si fa riferimento all'allegato A delle indicazioni tecniche di prevenzione incendi nei mercati fornite dal Ministero dell'Interno in data 12/03/2014, prot. 3794.

CAPO IV – DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 31 - POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI (artt. 2, comma 4 e 6, comma 8, L.R. 12/1999 e s. m. e i.)

1. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli per la vendita della propria produzione comporta il rilascio di una concessione che, in relazione alla stagionalità cui è soggetta, ha validità:
 - a. anni dodici (12), con efficacia estesa all'intero anno solare;
 - b. anni dodici (12), con efficacia limitata ad uno o due periodi nell'anno, anche consecutivi, ciascuno della durata massima di quattro mesi.
2. In ogni mercato è riservato il 2% arrotondato all'unità superiore dei posteggi in organico. In ogni fiera viene riservato fino al 4% dei posteggi in organico. Qualora vi siano posteggi disponibili il Responsabile del Servizio competente ne dà notizia con pubblicazione dell'avviso all'Albo pretorio on-line del Comune.
3. Nel termine fissato nell'avviso di cui al punto precedente, i soggetti di cui alla legge 18/05/2001 n. 228, possono presentare al Comune comunicazione per la vendita diretta dei prodotti agricoli tramite posteggio, recante le generalità del richiedente, il possesso della qualifica di produttore agricolo, i dati di iscrizione nel registro delle imprese di cui all'art 8, della L. 580/1993, il possesso dei soli requisiti morali ai sensi dell'art 4, comma 6, della legge 228/2001 e la richiesta di assegnazione del posteggio.
4. Il rilascio della concessione di posteggio avviene in base alla graduatoria stilata applicando il criterio del maggior numero di presenze, maturate dall'operatore alla spunta, con la medesima autorizzazione, cumulate dall'eventuale dante causa, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio. La rilevazione delle presenze non effettive deve intendersi iniziata dal 5 luglio 2012. In caso di parità di punteggio si applica il criterio dell'anzianità dell'attività dell'operatore, desumibile da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi all'art. 47 del T.U. approvato con D.P.R. 445/2000, con la quale l'interessato dichiara la data d'inizio dell'attività che deve coincidere con le risultanze del Registro Imprese della Camera di Commercio I.A.A. Ai titolari di autorizzazione al 05/07/2012 sono imputate tutte le presenze e le anzianità di attività maturate fino a quella data da tutti i precedenti titolari di un medesimo titolo abilitativo (punto 2, lett. c), DGR 1368/1999 e s.m. e i.) fino alla prima cessione (questa compresa) successiva al 05/07/2012. Per i titolari di autorizzazione rilasciata dopo il 5 luglio 2012, sono sommate alle proprie esclusivamente le presenze e le anzianità di attività maturate dall'ultimo dante causa.
5. I posteggi non occupati dai rispettivi titolari sono assegnati, per la singola giornata di mercato, ai produttori agricoli spuntisti nel rispetto della relativa graduatoria, formulata secondo i medesimi criteri indicati al comma 4. I produttori agricoli possono partecipare alle operazioni

spunta, provvedendo a firmare l'apposito registro entro l'orario stabilito con ordinanza del Sindaco.

6. Le presenze relative alle concessioni stagionali sono calcolate in proporzione alla validità della concessione stessa (Art. 2, comma 4, l.r. 12/1999).
7. Ogni produttore agricolo può occupare un solo posteggio nel mercato.
8. Il produttore agricolo, ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, ha l'obbligo di presentare la comunicazione di vendita diretta del prodotto agricoli in forma itinerante vidimata dal Comune in cui ha sede l'Azienda di produzione e, per i titolari di concessione di posteggio, il relativo atto.
9. La concessione di posteggio è **revocata** nel caso in cui il titolare:
 - a) perda la qualifica di produttore agricolo;
 - b) per rinuncia del titolare;
 - c) perda i requisiti morali, a seguito di condanna con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti;
 - d) non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a 4 mesi per ciascun anno solare nei mercati annuali, ad un terzo delle volte in cui si tiene il mercato, nei mercati a più breve durata e per tre anni consecutivi nelle fiere, salvo le assenze per malattia, servizio militare e gravidanza e con l'osservanza di quanto previsto al precedente art. 25.
10. In caso di concessioni stagionali le assenze ai fini della revoca sono calcolate in proporzione alla durata della concessione stessa.
11. I produttori agricoli devono attenersi alle normative vigenti in materia di vendita su aree pubbliche e igienico-sanitarie.
12. Per quanto non previsto specificamente in questo articolo, ai produttori agricoli si applicano le altre disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 32 - HOBBISTI
(art. 7 bis, L.R. 12/1999 e s. m. e i.)

1. Sono, di seguito, denominati hobbisti tutti coloro che, non essendo in possesso dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore. Essi possono operare solo nei mercatini aperti alla partecipazione degli hobbisti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c bis e lettera c ter della L.R. 12/1999.
2. Non rientrano nella definizione di hobbisti:
 - a. i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 114 del 1998 e s. m. e i., quali ad esempio: farmacisti, titolari di rivendite di generi di monopolio, associazioni dei produttori ortofrutticoli, produttori agricoli, vendite di carburanti, artigiani iscritti nell'apposito albo, pescatori, chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno, venditori dei beni del fallimento, venditori durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie, enti pubblici;
 - b. i minori di anni diciotto, limitatamente alle manifestazioni a loro riservate;
 - c. chi partecipa a mostre zoologiche, filateliche, numismatiche e mineralogiche, quando non abbiano una prevalente finalità commerciale;
 - d. coloro che vendono oggetti propri, usati, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento, nell'ambito delle attività indicate dall'art. 7-sexies (Valorizzazione ai fini ecologici del mercato dell'usato) del d.l. 208/2008 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente) e dall'art. 180-bis (Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei prodotti) del d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
 - e. chi partecipa a mostre- scambio esclusivamente di auto e moto d'epoca, la cui frequenza di svolgimento non sia superiore a due volte l'anno.
3. Gli hobbisti, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, per svolgere l'attività descritta nel comma 1 devono essere in possesso di un tesserino identificativo contenente generalità e foto, oltre a trenta appositi spazi per la vidimazione, di cui dieci per la partecipazione a mercatini degli hobbisti e venti per la partecipazione a mercatini storici con hobbisti, rilasciato dal Comune di residenza, oppure dal Comune capoluogo della Regione Emilia-Romagna per i residenti in altra regione. Esauriti gli spazi per la partecipazione a mercatini storici con hobbisti, eventuali spazi non utilizzati per la partecipazione a mercatini degli hobbisti possono essere utilizzati per la partecipazione a mercatini storici con hobbisti.
4. La Giunta regionale stabilisce le caratteristiche del tesserino identificativo e le modalità di presentazione dell'istanza per l'ottenimento del medesimo. In caso di perdita dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, il Comune revoca il titolo abilitativo costituito dal tesserino.
5. Il tesserino identificativo ha validità di un anno ed è rilasciato per non più di una volta all'anno per nucleo di residenti nella stessa unità immobiliare e per un massimo di quattro anni, anche non consecutivi; tale tesserino, il cui rilascio è soggetto al pagamento di una somma, a titolo di diritti di istruttoria, pari a euro 100,00, non è cedibile o trasferibile ed è esposto, unitamente all'elenco della merce in esposizione, durante la manifestazione in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi preposti al controllo.
6. Gli hobbisti abilitati secondo le modalità di cui al comma 3 partecipano ad un massimo di trenta manifestazioni l'anno e non possono farsi sostituire da altri soggetti nell'esercizio della propria attività. Si considera unitaria la partecipazione a manifestazioni della durata di due giorni, purché consecutivi.

7. I Comuni che organizzano le manifestazioni di cui al comma 1, prima dell'assegnazione del posteggio, procedono obbligatoriamente alla vidimazione, con timbro e data, di uno degli appositi spazi del tesserino. Anche nell'ipotesi in cui la gestione delle manifestazioni sia affidata a soggetti diversi, il controllo e la vidimazione spettano al Comune ospitante, che ne stabilisce le modalità operative.
8. È responsabilità dell'hobbista accertarsi della vidimazione giornaliera del tesserino da parte del Comune. In assenza di tale timbro il soggetto perde la condizione di hobbista e si configura a suo carico la fattispecie dell'esercizio del commercio senza autorizzazione, con le relative sanzioni di cui al comma 11.
9. Gli hobbisti non possono comunque vendere, barattare, proporre o esporre più di un oggetto con un prezzo superiore a euro 250; in ogni caso, il valore complessivo della merce esibita non può essere superiore a euro 1.000,00. Relativamente all'esposizione dei prezzi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 114 del 1998 e relative sanzioni. Ciascun hobbista consegna al personale appartenente alla Polizia Locale dell'Ente, in occasione della vidimazione del tesserino, l'elenco completo dei beni che intende vendere, barattare, proporre o esporre. L'elenco contiene la descrizione delle tipologie dei beni, il relativo prezzo al pubblico e l'indicazione della persona fisica o giuridica da cui l'hobbista li ha acquisiti.
10. Nel caso di vendita, baratto, proposta o esposizione di merci nell'ambito dei mercatini degli hobbisti da parte di soggetti privi del tesserino identificativo o in possesso di tesserino identificativo privo della vidimazione relativa alla manifestazione in corso di svolgimento, si applicano le disposizioni di cui all'art. 34, comma 4, del presente regolamento. Si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 56 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione Europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'università) e del regolamento regionale 29 luglio 2004, n. 20 (Regolamento di semplificazione delle procedure a tutela della legalità del commercio in attuazione dell'articolo 56, comma 3, della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6).
11. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Comune, con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente, comunica alla Regione, anche ai fini delle attività svolte nell'ambito dell'Osservatorio regionale del commercio:
 - a. l'elenco degli hobbisti partecipanti a ciascuna manifestazione, con l'indicazione di cognome, nome, residenza e codice fiscale;
 - b. l'elenco dei mercatini degli hobbisti, con l'indicazione, per ciascuno di essi, di denominazione, ubicazione, natura dell'area di svolgimento (pubblica o privata), tipo di gestione (diretta o affidata a soggetti terzi), numero di giornate di svolgimento, numero e superficie complessive dei posteggi riservati agli hobbisti e di quelli riservati agli operatori commerciali professionali;
 - c. l'elenco degli hobbisti a cui è stato rilasciato il tesserino, con l'indicazione di cognome, nome, residenza e codice fiscale.
12. L'uso del posteggio su area pubblica comporta il pagamento dei tributi locali e delle altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio.

Art. 33 - POSTEGGI ISOLATI

1. I posteggi isolati sono individuati nella planimetria allegata alla delibera di Consiglio di propria istituzione, nella quale sono evidenziati in particolare (art. 7, comma 1, L.R. 12/1999 e s. m. e i):
 - a. la superficie dei posteggi, il loro numero progressivo, la collocazione ed articolazione, la merceologia;
 - b. il numero totale di posteggi riservati ai produttori agricoli;

- c. la superficie dei posteggi individuati come stagionali, il loro numero la collocazione ed articolazione ed il periodo di attività.
2. I posteggi si distinguono in annuali e stagionali.
 3. L'occupazione di suolo pubblico e l'esercizio dell'attività può avvenire mediante utilizzo di una struttura stabile, di un negozio mobile o di un banco temporaneo di vendita nel rispetto dei requisiti igienico sanitari relativamente al settore alimentare.
 4. L'operatore su area pubblica autorizzato, allo svolgimento dell'attività mediante l'utilizzo del solo banco di vendita, è tenuto al rispetto delle seguenti modalità di vendita:
 - a. il banco non può superare le dimensioni autorizzate;
 - b. l'esposizione della merce è consentita solo sui banchi di vendita. E' fatto divieto di usare carrelli fissi o mobili o altri contenitori in aggiunta al banco di vendita autorizzato;
 - c. al termine del periodo di concessione le strutture mobili di vendita devono essere rimosse dal suolo ove insistono. Tale obbligo di rimozione vale anche per le strutture mobili di vendita che insistono su suolo pubblico dato in concessione per periodi stagionali, che devono essere rimosse al termine di ogni stagione pena la revoca della concessione;
 - d. la forma e l'arredo devono essere concordate con l'ufficio preposto.
 5. L'orario di vendita è stabilito con apposita ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art. 28, comma 12, del D.lgs. 31/03/1998 n. 114 e tenuto conto degli indirizzi della Giunta Regionale di cui alla deliberazione 26/07/1999 n. 1368 e s.m e i., secondo cui in particolare la vendita non può avere inizio prima delle ore 4, con fascia oraria non inferiore a 4 e non superiore a 20 ore giornaliere.
 6. I posteggi liberi vengono assegnati sulla base di quanto previsto dal punto 2 della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1368 del 1999 e s.m e i., dalle norme del presente regolamento in materia di mercati e dall'apposito bando pubblico.
 7. La concessione di posteggio ha durata di anni dodici (12) ed è assoggettata al pagamento dei tributi locali e delle altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio.
 8. E' fatto obbligo all'operatore di esibire in originale la propria autorizzazione oltre alla documentazione necessaria allo svolgimento dell'attività ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
 9. Valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite per i mercati dal presente regolamento.

CAPO V - SANZIONI

Art. 34 - SANZIONI PECUNIARIE (art. 29 D.lgs. 114/1998 e s. m. e i.)

1. Il commercio su aree pubbliche senza l'autorizzazione o fuori dal territorio di validità è punito con la sanzione prevista dall'art. 29, comma 1, del D.lgs. 114/1998, cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 2.582,00 a € 15.493,00** e con la confisca delle attrezzature e della merce, ai sensi del successivo articolo 43, comma 5.

2. Le seguenti violazioni ai limiti ed ai divieti previsti dal presente Regolamento sono puniti con le sanzioni previste dall'art. 29, comma 2, del D.lgs. 114/1998 e cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 516,00 a € 3.098,00**:
- a. vendere prodotti non appartenenti alla categoria merceologica indicata nell'autorizzazione da parte dei titolari di posteggi vincolati di cui all'art. 20, comma 2, del presente Regolamento;
 - b. esercitare il commercio itinerante nell'area mercatale o fieristica e nelle zone adiacenti (art. 26, comma 2, del presente Regolamento);
 - c. cedere a terzi l'uso totale o parziale del proprio posteggio (art. 28, comma 4, del presente Regolamento);
 - d. vendere tramite estrazione a sorte o con pacchi a sorpresa (art. 28, comma 11, del presente Regolamento).
3. Le seguenti violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 25,00 a € 500,00**:
- a. collocare i banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature e le merci esposte in modo da occupare un'area superiore alle dimensioni del posteggio assegnato (art. 27, comma 1);
 - b. sostare nell'area di mercato con i veicoli adibiti al trasporto della merce occupando uno spazio superiore alle dimensioni del posteggio assegnato (art. 27, comma 2);
 - c. non agevolare il passaggio dei mezzi di emergenza o di pronto intervento (art. 27, comma 3);
 - d. non agevolare il transito dei mezzi di altri operatori che debbano eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito (art. 27, comma 4);
 - e. non esibire l'autorizzazione amministrativa in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza (art. 28, comma 1 e art. 33, comma 8);
 - f. non lasciare pulito il posteggio occupato e non raccogliere e depositare i rifiuti come prescritto (art. 28, comma 2);
 - g. lasciare il posteggio incustodito (art. 28, comma 3);
 - h. non fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo (art. 28, comma 5);
 - i. lasciar sporgere le tende di protezione dei banchi e/o le altre attrezzature eccessivamente dalla verticale del limite di allineamento col perimetro del posteggio (art. 28, comma 6);
 - j. posizionare la parte inferiore della copertura dei banchi ad un'altezza inferiore a mt. 2 (art. 28, comma 7);
 - k. non arretrare eventuali barriere laterali di almeno 50 cm. rispetto al fronte espositivo, fatta salva la necessità di proteggere le merci dagli agenti atmosferici e soltanto per il tempo necessario a tale uso (art. 28, comma 8);
 - l. distanziare la struttura espositiva a meno di 50 cm dal confine del posteggio in caso di utilizzo delle parti laterali del banco di vendita (art. 28, comma 9);
 - m. utilizzare audiovisivi e/o apparecchi per l'amplificazione del suono non ai fini della dimostrazione dei prodotti posti in vendita e/o in modo da arrecare disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe (art. 28, comma 10);
 - n. utilizzare energia elettrica proveniente da impianti non pubblici, nel caso in cui sia disponibile allaccio alla rete pubblica, o energia elettrica proveniente da sorgenti inquinanti (art. 28, comma 14);
 - o. non rispettare le norme previste dagli artt. 29 e 30 del presente regolamento;
 - p. non rispettare le norme previste dall'art. 31, commi 11 e 12 (produttori agricoli);
 - q. non rispettare le disposizioni previste dall'art. 33, comma 4 (posteggi isolati).
4. Le seguenti violazioni ai limiti ed ai divieti previsti dall'art. 32 (hobbisti) del presente Regolamento, sono puniti con le sanzioni previste dall'art. 7 bis, comma 12, della L.R. 12/1999

e s. m. e i e cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 250,00 a € 1.500,00:

- a. assenza del titolare del tesserino identificativo o mancata esposizione del tesserino al pubblico o agli organi preposti alla vigilanza;
 - b. mancata consegna al personale appartenente all'Ufficio di Polizia Locale dell'Ente, in occasione della vidimazione del tesserino, dell'elenco dei beni oggetto di vendita, baratto, proposta o esposizione, ovvero accertata incompletezza o non veridicità del medesimo elenco;
 - c. vendita, baratto, proposta o esposizione di più di un oggetto con un prezzo superiore a euro 100,00.
5. Le altre violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.
6. Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della legge 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni. Il Comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 14 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), applica le sanzioni amministrative e introita i proventi.

Art. 35 - SOSPENSIONE

1. In caso di particolare gravità o di recidiva, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 3, del D.lgs. 114/1998, le violazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo possono comportare la **sospensione** dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni (equivalenti a 3 giornate di mercato o della fiera).
2. Si considera di particolare gravità ai sensi del comma precedente:
 - a. la cessione impropria del posteggio, ossia senza la previa SCIA di subingresso;
 - b. la mancata liberazione o occupazione del posteggio entro l'orario prefissato;
 - c. l'aver occupato un posteggio diverso da quello assegnato;
 - d. l'aver occupato una superficie maggiore o diversa rispetto a quella autorizzata;
 - e. in caso di reiterazione della mancata esibizione del titolo autorizzatorio e dell'eventuale concessione di posteggio a richiesta del personale preposto;
 - f. la mancata manutenzione della struttura di vendita o l'inosservanza delle disposizioni in materia di raccolta di rifiuti;
 - g. la vendita di merceologie non conformi all'eventuale specializzazione merceologica della fiera o del mercato;
 - h. il mancato rispetto delle eventuali prescrizioni dettate dall'Amministrazione per le caratteristiche della struttura di vendita.
3. Ai sensi del comma 1, si considera recidiva la commissione per almeno due volte in un anno solare della stessa violazione, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.
4. Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio comportano la sospensione della concessione di posteggio fino al pagamento di quanto dovuto; il conseguente mancato utilizzo del posteggio si computa a tutti gli effetti, come assenza.
5. L'autorizzazione amministrativa è sospesa e ritirata, ai sensi dell'art. 6, comma 4 ter, della L.R. 1/2011 e s. m. e i., per 6 mesi, in caso di esito negativo della verifica annuale telematica della regolarità contributiva INPS e INAIL ai sensi dell'art 17, comma 2, del presente regolamento. Se durante il periodo di sospensione l'interessato presenta una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la propria regolarità contributiva, la sospensione si intende revocata,

comunque non prima di 1 mese dalla data di inizio della sanzione. La revoca della sospensione comporta la restituzione all'intestatario del titolo abilitativo ritirato.

Art. 36 - DECADENZA E REVOCA

1. La concessione di posteggio cessa prima della decorrenza del termine (**decadenza**) per:
 - a. rinuncia del titolare;
 - b. mancato utilizzo del posteggio per periodi di tempo superiori complessivamente a 4 mesi per ciascun anno solare nei mercati annuali, ovvero, in caso di mercati stagionali, ad un terzo delle volte in cui si tiene il mercato e per tre anni consecutivi nelle fiere, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza e servizio militare giustificati;
 - c. revoca dell'autorizzazione amministrativa.
2. L'autorizzazione amministrativa è **revocata** (art. 5, commi 2 e 3, della l.r. 12/1999 e s.m. e i.) e **ritirata** (art. 5, comma 2 bis, della LR 12/99 e s. m. e i.):
 - a. nel caso in cui il titolare, uno dei legali rappresentanti in caso di società, o altra persona preposta all'attività commerciale perda i requisiti di cui all'art. 71 del D.lgs. 59/2010;
 - b. nel caso di mancato inizio dell'attività entro sei mesi dall'avvenuto rilascio, salvo proroga non superiore a sei mesi, in caso di comprovata necessità;
 - c. risulti non aver chiesto ed ottenuto l'iscrizione ai Registri della Camera di Commercio entro i termini indicati dalla relativa normativa;
 - d. qualora decorsi 6 mesi dalla data di sospensione di cui all'art. 35, comma 5, del presente regolamento, l'interessato non abbia regolarizzato la propria posizione contributiva INPS e INAIL;
 - e. per motivi di pubblico interesse - salvo il diritto di ottenere un altro posteggio individuato, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, prioritariamente nello stesso mercato e, in subordine, in altra area individuata dall'Amministrazione Comunale (art. 5, comma 3, L.R. 12/1999 e s. m. e i.).
3. Qualora l'operatore sia titolare di SCIA, ai sensi dell'articolo 16, il Responsabile del Servizio competente adotta un provvedimento motivato di divieto di prosecuzione dell'attività.

Art. 37 - DIFFIDA AMMINISTRATIVA

1. Ai procedimenti sanzionatori di cui al presente regolamento si applica l'istituto della diffida amministrativa disciplinata dalla legge regionale n. 21/1984 e s. m. e i., in luogo dell'immediato accertamento della violazione, qualora questa sia sanabile.
2. La diffida amministrativa consiste in un invito a sanare la violazione rivolto dall'accertatore al trasgressore e agli altri soggetti obbligati solidali di cui all'art. 9 della legge regionale 21/1984, prima della contestazione della violazione. La diffida è contenuta nel verbale di ispezione che è sottoscritto e consegnato agli interessati e nel quale deve essere indicato il termine, non superiore a dieci giorni, entro cui il trasgressore deve uniformarsi alle prescrizioni. Qualora i soggetti diffidati non provvedano entro il termine indicato, l'agente accertatore redigerà il verbale di accertamento della violazione.
3. La diffida amministrativa non è rinnovabile, né prorogabile e non opera in caso di attività svolta senza autorizzazione o concessione.

4. L'autore della violazione non può essere diffidato nuovamente per un comportamento già oggetto di diffida nei cinque anni precedenti.

TITOLO III - COMMERCIO ITINERANTE

Art. 38 - SOGGETTI ABILITATI E RELATIVI TITOLI

1. Ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 114/1998, nell'ambito territoriale del Comune di Fontanellato possono svolgere l'attività di vendita in forma itinerante su aree pubbliche:
 - a. i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche rilasciata da qualsiasi Comune italiano ai sensi della lettera a), comma 1, art. 28, del D.Lgs. 114/1998;
 - b. i titolari di autorizzazione da qualsiasi Comune italiano ai sensi della lettera b), comma 1, art. 28, del D.Lgs. 114/1998;
 - c. gli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8, della L. n. 580/1993, previa presentazione della comunicazione ai sensi dell'art. 4 dello stesso D.lgs. 228/2001 e s. m. e i., al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione, per vendita diretta di prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda.
2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente itinerante abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questo si trovi per motivi di studio, di cura, di intrattenimento e svago.
3. Ai titolari di autorizzazione sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni del presente regolamento di cui all'art. 16, in materia di subingresso, all'art. 17, in materia di regolarità contributiva INPS e INAIL ed all'art. 37, in materia di diffida.

Art. 39 - ZONE VIETATE AL COMMERCIO ITINERANTE

1. L'attività di vendita itinerante può essere effettuata in qualunque area pubblica, ad eccezione delle seguenti limitazioni:
 - a. in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi con aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a mt. 200;
 - b. per salvaguardare la quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività di vendita in forma itinerante non può essere esercitata ad una distanza inferiore a 200 metri dal perimetro di scuole, ospedali o altri luoghi di cura, salvo espressa autorizzazione;
 - c. in prossimità di incroci o passaggi pedonali.
2. L'eventuale individuazione di ulteriori vie in cui si ritenga di vietare l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è demandato ad apposito atto della Giunta.
3. Nella restante porzione di territorio, ove è consentito l'esercizio dell'attività, la sosta dei veicoli può essere effettuata, in ogni caso, soltanto nel rispetto di quanto stabilito dal presente regolamento e delle vigenti disposizioni in materia di occupazione del suolo pubblico e di circolazione stradale, alle quali è fatto integrale rinvio.

Art. 40 - MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

1. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 4, della legge regionale n. 12 del 1999, è fatto divieto, salvo deroga disposta con atto della Giunta:
 - a. di porre la merce a contatto con il terreno o di esporla avvalendosi di banchi o altre attrezzature poste al suolo: l'esercizio del commercio in forma itinerante può essere

- svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa;
- b. di sostare nello stesso luogo oltre il tempo strettamente necessario a servire il consumatore: è consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo;
 - c. vendere prodotti non appartenenti al settore merceologico indicato nell'autorizzazione.
2. L'esercizio del commercio in forma itinerante su aree diverse da quelle da considerarsi pubbliche ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 114 del 1998 ricade, a tutti gli effetti, nell'ambito di applicazione delle disposizioni dello stesso D.lgs. 114/1998 che regolano la vendita al dettaglio su aree private in sede fissa.
 3. I commercianti su aree pubbliche che esercitano il commercio itinerante hanno l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza (art. 5, comma 1, L.R. 12/1999). Gli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese hanno l'obbligo di esibire in originale, ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, la comunicazione prevista dall'art. 4 dello stesso D.lgs. 228/2001, presentata al comune di residenza nei termini previsti per la sua validità.
 4. L'operatore ha l'obbligo di lasciare pulito lo spazio occupato per la sosta.
 5. L'operatore commerciale assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo.
 6. E' vietato l'utilizzo di mezzi audiovisivi e/o di strumenti di amplificazione per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita.
 7. E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.
 8. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche, a seconda della specifica attività esercitata, devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendita a peso netto, etichettatura e tracciabilità delle merci.
 9. Gli imprenditori agricoli che esercitano l'attività di vendita itinerante ai sensi del D.lgs. 228/2001 devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita, anche per unità di misura, dei prodotti esposti, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
 10. Gli operatori, nell'utilizzo del posteggio, sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.

Art. 41 - ORARI

Per effetto della liberalizzazione introdotta dalla lettera d-bis, dell'art. 3, del d.l. 223/2006, come modificato dal d.l. 201/2011, il commercio itinerante non è soggetto a disposizioni in materia di orario (Rif. Nota PG/2013/154742 del 26/06/2013).

Art. 42 - NORME IGIENICO SANITARIE (art. 28, comma 8, D.lgs. 114/1998)

Sotto l'aspetto igienico sanitario, il commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve svolgersi in conformità alle normative vigenti in materia di igiene degli alimenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal cap. 3, dell'allegato 2, del Regolamento CE 852/2004, dal Regolamento CE 853/2004, dal Reg. CE 178/2002, nel rispetto dell'ordinanza

del Ministero della Salute del 3 aprile 2002 “*Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche*” e dell’art. 29 del presente regolamento, ove compatibile.

Art. 43 - SANZIONI

1. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante senza autorizzazione è punito con la sanzione previste dall’art. 29, comma 1, del D.lgs. 114/1998 e cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da 2582,00 euro a 15493,00 euro** e della sanzione accessoria di cui al successivo comma 6.
2. Le seguenti violazioni ai limiti ed ai divieti previsti dal presente Regolamento sono puniti con le sanzioni previste dall’art. 29, co. 2, del D.lgs. 114/1998 e cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da 516,00 euro a 3.098,00 euro**:
 - a. esercitare l’attività di vendita in forma itinerante nelle aree vietate dall’art. 39 del presente regolamento;
 - b. di porre la merce a contatto con il terreno o di esporla avvalendosi di banchi o altre attrezzature poste al suolo (art. 40, comma 1, lett. a);
 - c. di sostare nello stesso luogo oltre il tempo strettamente necessario a servire il consumatore (art. 40, comma 1, lett. b);
 - d. vendere prodotti non appartenenti alle merceologie indicate nell’autorizzazione (art. 39, comma 1, lett. c);
 - e. l’utilizzo di mezzi audiovisivi e/o di strumenti di amplificazione per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita (art. 40, comma 6);
 - f. vendere tramite estrazione a sorte o con pacchi a sorpresa (art. 40, comma 7).
4. Le seguenti violazioni alle norme del presente Regolamento, commesse nell’esercizio dell’attività di vendita in forma itinerante, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da 75,00 euro a 450,00 euro**:
 - a. non esibire l’autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza quando l’attività di vendita itinerante è esercitata ai sensi del D.lgs. 114/1998 (art. 40, comma 3);
 - b. non esibire la comunicazione prevista dall’art. 4 dello stesso D.lgs. 228/2001, efficace ai sensi di legge in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza quando l’attività di vendita itinerante è svolta da imprenditori agricoli iscritti ai sensi del D.lgs. 228/2001 e successive modificazioni (art. 40, comma 3);
 - c. non lasciare pulito il posteggio occupato e non effettuare la raccolta differenziata (art. 40, comma 4);
 - d. non indicare in modo chiaro e ben leggibile i prezzi di vendita al pubblico, anche per unità di misura, mediante l’uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo (art. 40, comma 8).
5. Le altre violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da 25,00 euro a 150,00 euro**.
6. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della **confisca** della merce e delle attrezzature ai sensi dell’art. 56, comma 2, della L.R. 6/2004:
 - a. nei casi previsti dall’art. 29, comma 1, del D.lgs. 114/1998 e dal comma 1 del presente articolo;
 - b. in caso di persistente violazione delle limitazioni imposte, ai sensi dell’art. 28, comma 16, del D.lgs. 114/1998, dagli artt. 39 e 42 del presente regolamento;

- c. nei casi di esercizio del commercio senza alcuna autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, su un'area privata scoperta, aperta al pubblico.
7. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma, si definisce:
- con l'espressione "*persistente violazione*" l'aver commesso la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della relativa sanzione pecuniaria;
 - con l'espressione "*attrezzature di vendita*" tutte le strumentazioni utilizzate per la vendita anche in violazione al presente regolamento, (banchi, bilance, espositori, ecc.), con la sola esclusione dei veicoli utilizzati per il trasporto dei prodotti posti in vendita.
8. Con il provvedimento di confisca vengono adottate le disposizioni sulla destinazione della merce sequestrata consistenti normalmente nella distruzione dei prodotti confiscati, sia alimentari che non alimentari secondo quanto disposto dalla L.R. 6/2004 e del relativo regolamento di esecuzione Reg R.E.R. 20/2004.
9. In deroga a tale previsione il Responsabile del Servizio competente può disporre:
- l'acquisizione al patrimonio del Comune dei prodotti non alimentari;
 - la devoluzione in beneficenza, previa acquisizione del parere igienico – sanitario dal Servizio Igiene degli alimenti dell'Azienda AUSL, a strutture appartenenti al Comune o ad Enti ed associazioni senza fini di lucro regolarmente iscritti all'albo delle libere forme associative del Comune dei prodotti alimentari non deperibili e per i quali non si sia attivata la speciale procedura di cui all'art. 2, comma 2, del citato Reg R.E.R. 20/2004. In tal caso, l'atto con cui viene disposta la devoluzione individua le modalità più idonee, economiche ed efficienti per la consegna della merce all'ente/associazione individuata.
10. In caso di particolare gravità o di recidiva, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 3, del D.lgs. 114/1998, il Sindaco dispone la **sospensione** dell'attività di vendita sul territorio comunale per un periodo non superiore a 20 giorni.
11. Si considera di particolare gravità ai sensi del comma precedente:
- l'esercizio del commercio in forma itinerante nelle aree interdette dal presente regolamento o difformemente alle modalità di cui all'art. 40 ovvero sia sostando per un tempo superiore a quello strettamente necessario a servire l'acquirente o posizionandola merce a contatto con il terreno o esponendola su banchi o espositori che non costituiscono parte integrante del veicolo;
 - in caso di reiterazione della mancata esibizione dell'autorizzazione in originale e dell'eventuale concessione di posteggio in originale a richiesta del personale incaricato dal Comune;
 - la mancata manutenzione della struttura di vendita o l'inosservanza delle disposizioni in materia di raccolta di rifiuti.
12. L'autorizzazione amministrativa è sospesa e ritirata, ai sensi dell'art. 6, comma 4 ter, della L.R. 1/2011 s. m. e i., per 6 mesi in caso di mancata presentazione entro il 31 gennaio della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la propria regolarità contributiva INPS e INAIL ai sensi dell'art. 17, comma 2, del presente regolamento. Se durante il periodo di sospensione l'interessato presenta una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la propria regolarità contributiva, la sospensione si intende revocata, comunque non prima di 1 mese dalla data di inizio della sanzione. La revoca della sospensione comporta la restituzione all'intestatario del titolo abilitativo ritirato.

13. L'autorizzazione amministrativa è **revocata** (art. 5, commi 2 e 3, della L.R. 12/1999 e s. m. e i.) e **ritirata** (art. 5, comma 2 bis, della L.R. 12/1999 e s. m. e i.) qualora il titolare:

- a. non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
- b. non inizi l'attività, a seguito di registrazione presso la Camera di Commercio, entro 6 mesi dalla data dell'avvenuto rilascio del titolo autorizzatorio, fatta salva la facoltà di concedere una proroga, non superiore a 6 mesi, per comprovata necessità dell'interessato;
- c. risulti non aver chiesto ed ottenuto l'iscrizione ai Registri della Camera di Commercio entro i termini indicati dalla relativa normativa;
- d. non abbia provveduto ad acquisire i requisiti professionali nel termine di 12 mesi dalla data del decesso del precedente titolare, in presenza di trasferimento della sola gestione agli eredi che decidono di proseguire l'attività;
- e. nell'ipotesi di cui all'art 17, comma 3, il titolare non presenti la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la propria regolarità contributiva INPS e INAIL, entro 180 giorni dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese);
- f. qualora decorsi 6 mesi dalla data di sospensione di cui al comma 9 del presente articolo, l'interessato non abbia presentato la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la propria regolarità contributiva INPS e INAIL.

14. Qualora l'operatore sia titolare di SCIA ai sensi dell'articolo 16, il Responsabile del Servizio competente, nei casi di cui al precedente comma, adotta un provvedimento motivato di divieto di prosecuzione dell'attività.

15. Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della legge 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni. Il Comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 14 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), applica le sanzioni amministrative e introita i proventi.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 44 - RINVII AD ALTRI REGOLAMENTI

1. Le disposizioni del presente Regolamento sono complementari e connesse a quelle dei Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico, del Regolamento di Igiene, del Regolamento Urbanistico Edilizio, del Regolamento di Polizia Urbana e del Regolamento di gestione dei rifiuti urbani.
2. Sono fatte salve disposizioni specifiche contenute nelle delibere di istituzione dei singoli Mercati e Fiere, se esistenti.

Art. 45 - ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI

Il presente Regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni regolamentari in materia ed entra in vigore dalla data di esecutività ai sensi di legge della delibera di approvazione.